

PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER Lazio)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Dichiarazione di sintesi

(ex d.lgs. n. 152/2006, art. 17)

luglio 2018

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

Indice

Introduzione	5
1 L'integrazione delle considerazioni ambientali nel PER	6
2 Modalità con le quali si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni	10
2.1 La fase di Scoping: il Rapporto preliminare e i contributi dei soggetti con competenze ambientali (SCA).....	10
2.2 Le integrazioni dei contributi pervenuti nel PER e nel Rapporto Ambientale	18
2.3 Le Osservazioni pervenute in merito al PER e relativa VAS adottati	42
2.4 Il recepimento delle indicazioni e prescrizioni espresse nel Parere motivato.....	59
3 Ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, in considerazione delle alternative possibili	62
3.1 Focus group preliminari con istituzioni e stakeholder	62
3.2 La scelta dello Scenario Obiettivo e considerazioni sull'alternativa 0.....	66
3.3 La scelta del mix energetico del PER.....	68

Introduzione

La presente Dichiarazione di Sintesi è stata redatta dall’Autorità Procedente (la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio), in adempimento all’art. 17 del d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., e pertanto allo scopo di descrivere gli elementi emersi durante la valutazione e le modalità con cui l’intero processo ha influenzato i contenuti del Piano Energetico Regionale del Lazio. Partner principale del processo è stata l’Autorità Competente in materia di VAS, ovvero la Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della stessa Regione.

Secondo il citato art. 17, la dichiarazione di sintesi illustra, alla luce delle condizioni e osservazioni contenute nel parere motivato:

- a) in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
- b) come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- c) le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, in considerazione delle alternative possibili che erano state individuate.

La presente Dichiarazione di sintesi, nei tre capitoli successivi, rende conto di ciascuno dei tre punti sopra riportati.

I L'integrazione delle considerazioni ambientali nel PER

La VAS del PER si è trovata a confrontarsi con alcuni fattori di complessità legati alla sua doppia valenza di Quadro strategico di vasto respiro e lunghissimo termine (orizzonte 2050) per la programmazione degli investimenti nel settore energetico e di strumento programmatico immediatamente abilitante il finanziamento di un certo numero di interventi infrastrutturali e non. Conseguentemente, il PER offre un quadro di orientamenti che spaziano nella ampia gamma che intercorre tra le indicazioni esplicite, come quelle ove si individuano con chiarezza alcune linee strategiche prioritarie su cui concentrare gli investimenti infrastrutturali, e indicazioni di linee di intervento ancora immature, in quanto destinate a pervenire a una più articolata precisazione anche attraverso una virtuosa interazione con la progettualità dei privati.

Per affrontare tali difficoltà, il metodo valutativo utilizzato ha enfatizzato la collocazione del PER in una filiera valutativa che da questa VAS giunga fino alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) delle singole opere, in una logica di forte integrazione verticale tra valutazioni, comunemente nota, tra gli specialisti del settore, come *tiering*¹.

Nel seguito si espongono brevemente le tre modalità principali con le quali tale integrazione è stata realizzata, premettendo un necessario richiamo sintetico ad alcune caratteristiche del Modello valutativo adottato. Esso prevede due generi di strumenti valutativi:

- una Matrice di valutazione, che riporta nelle righe l'articolazione strategica dell'Albero delle Scelte del PER (secondo la ramificazione in: 1. Obiettivi prestazionali di ambito e 2. Aree Funzionali di intervento) e nelle colonne il c.d. "Sistema degli Obiettivi Ambientali ed Economico-Sociali di riferimento per la valutazione", derivante dal lavoro di analisi e razionalizzazione degli obiettivi ambientali, economici, e sociali desunti dalla ricognizione del Quadro di Riferimento Programmatico (QdRP) trattato nel Cap. 5 del RA, interpretati anche alla luce delle del quadro conoscitivo del contesto ambientale-territoriale di cui al Cap. 6 del RA e delle finalità poste alla base del PER, illustrate al Cap. 4 del RA;
- tanti Dossier valutativi per quante sono le Aree Funzionali da valutare (35, nel caso del PER).

Una volta compilata tutta la Matrice di valutazione con i punteggi attribuiti e giustificati nell'ambito dei Dossier valutativi, si sono resi disponibili diversi tipi di letture dei risultati aggregati:

I. **una lettura della Matrice per colonne, per tracciare il Bilancio di compatibilità ambientale ed economico-sociale del PER.**

Della lettura della Matrice per colonne è consistita la Valutazione Ambientale Strategica vera e propria. Essa infatti ha offerto un'idea di quanto le strategie disegnate nel PER, intese come insieme delle sue Aree Funzionali, perseguano il Sistema degli obiettivi di riferimento per la valutazione. Inoltre, la lettura per colonne ha consentito di verificare l'equilibrio nel perseguimento, da parte del PER, di ciascuno degli Obiettivi Ambientali Sintetici (OAS) e Obiettivi Economico-sociali (OES) assunti nella VAS. Sulla base di queste elaborazioni, è stato possibile identificare, ad esempio, le componenti ambientali potenzialmente sottoposte a maggiore stress.

¹ L'idea di fondo del tiering è stata peraltro richiamata nella comunicazione del Ministro dell'Ambiente (all'epoca Gian Luca Galletti) del 21.12.2015 (prot. 0025143/GAB), rivolta a tutti i presidenti di regione e di provincia autonoma, intitolata "L'importanza della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", che recita "E' in questo contesto che si inquadrano le presenti considerazioni destinate a sottolineare il quadro di opportunità che la VAS rappresenta, per far sì che le valutazioni ambientali accompagnino l'intero arco di vita di un piano e di un programma, dalla fase di pianificazione alla fase attuativa nella quale verificare le scelte adottate".

2. **una lettura della Matrice per righe: Bilancio di Strategicità dell’Area Funzionale.** La lettura per righe ha consentito invece di valutare le performance complessive delle singole Aree Funzionali, anche disaggregate nelle due sezioni nelle quali gli obiettivi di riferimento per la valutazione si articolano (OAS e OES). Ciò ha consentito di evidenziare quali Aree Funzionali giustificassero, in virtù dei loro impatti negativi registrati su una o più componenti ambientali, particolari approfondimenti nella Sezione del Dossier valutativo dedicato alle Misure di accompagnamento, o Agenda ambientale dell’AF.

Stanti questi elementi-cardine del modello di VAS, l’integrazione delle considerazioni ambientali nel PER è avvenuta dunque secondo tre modalità principali.

In primo luogo, introiettando nel modello valutativo stesso (v. colonne della Matrice) una sintesi degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale, a titolo di “Obiettivi Ambientali Sintetici di riferimento per la valutazione” (OAS). La formulazione di ciascun OAS ha costituito infatti l’esito di una analisi speditiva dei documenti di politiche, piani e programmi europei e nazionali contenuti nel Quadro di riferimento Programmatico (QdRP) della VAS riconducibili alle componenti esaminate, interpretati anche alla luce del quadro conoscitivo del contesto ambientale-territoriale fornito con la VAS.

Nel condurre questa operazione, le molte possibili componenti ambientali sono state aggregate in sei OAS, il cui perseguimento è ritenuto potenzialmente oggetto di impatti significativi (positivi o negativi) in conseguenza dell’attuazione del PER. Motivo dell’aggregazione è quello di ridurre, in fase di composizione dei risultati delle valutazioni, le ridondanze che avrebbero potuto alterare il giudizio complessivo. L’integrazione di diverse componenti a formare prima una Macro-componente, poi un Obiettivo Ambientale Sintetico (OAS), è stata infatti operata in base alla constatazione della loro stretta parentela, specie se confermata dalla possibilità di stima degli impatti in base ad analoghi dati, indicatori e considerazioni.

La successiva Tabella mostra le sei Macro-componenti individuate e le relative corrispondenze con le componenti ambientali, tradizionali e non.

Tabella 5.1 – Corrispondenze tra le sei Macro-componenti individuate, le componenti ambientali (tradizionali e non) e il Sistema di obiettivi di riferimento per la valutazione

Macro-componenti ambientali-territoriali (cap. 6 RA)	TU Ambiente, Allegato VI, lett. f) Componenti ambientali	Altri temi di attenzione collegati desunti dai più recenti documenti programmatici (cap. 5 RA)	Sistema di obiettivi di riferimento per la valutazione (Obiettivi Ambientali Sintetici ed Economico-Sociali) (capp. 5 e 7 RA)
1. Qualità dell’aria e gas climalteranti	<ul style="list-style-type: none"> • aria • fattori climatici 	<ul style="list-style-type: none"> • consumi di energia • contributo alla variazione delle emissioni globali di CO2 e dei gas serra 	OAS 1 Ridurre l’inquinamento atmosferico e le emissioni climalteranti
2. Resilienza ai cambiamenti e alle altre calamità, rischio idro-geologico	<ul style="list-style-type: none"> • suolo (prevenzione rischio geomorfologico, sismico, vulcanico, ecc.) • acqua (prevenzione rischio idraulico, erosione costiera) 	<ul style="list-style-type: none"> • prevenzione delle calamità naturali indotte dai cambiamenti climatici con tecniche di “adattamento climatico” nella pianificazione territoriale e progettazione delle opere • Rischio di incendi 	OAS 2 - Incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici e alle altre calamità, anche riducendo il rischio idrogeologico

3. Biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù delle dir. 92/43/CEE e 2009/147/CE flora e fauna 	<ul style="list-style-type: none"> salvaguardia delle 200 “aree prioritarie” per la conservazione Ecoregionale ambiente marino e costiero diffusione di specie esotiche 	OAS 4 Tutelare le aree naturali e la biodiversità
4. Consumo e degrado del suolo, prelievo di risorse e produzione di rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> acqua (qualità. Contaminazione di acque superficiali e sotterranee) 		OAS 3 Tutelare le risorse idriche
	<ul style="list-style-type: none"> territorio beni materiali 	<ul style="list-style-type: none"> consumo di suolo consumo di patrimonio agroalimentare 	OAS 5 Ridurre il consumo di suolo
	<ul style="list-style-type: none"> territorio suolo acqua aria beni materiali 	<ul style="list-style-type: none"> consumo di acqua e di altre risorse naturali consumi di energia rifiuti prodotti, incluse terre e rocce da scavo recupero siti contaminati (utilizzo prioritario) 	OAS 6 Ridurre il prelievo di risorse e i rifiuti prodotti, nel quadro della prospettiva dell’economia circolare (Life Cycle Assessment, o LCA)
5. Paesaggio e beni culturali	<ul style="list-style-type: none"> patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico paesaggio 	<ul style="list-style-type: none"> conservazione dei geositi 	OAS 7 Tutelare il paesaggio e i beni culturali, inclusi i geositi
6. Popolazione, salute umana, qualità dell’ambiente urbano ed aspetti socio economici	<ul style="list-style-type: none"> popolazione (incidentalità stradale, catastrofi di origine antropica) salute umana (qualità dell’aria, agenti fisici quali rumore e vibrazioni) 	<ul style="list-style-type: none"> agenti fisici: inquinamento luminoso e ottico) 	OAS 8 Migliorare le condizioni della popolazione e la relativa salute
	<ul style="list-style-type: none"> popolazione 	<ul style="list-style-type: none"> 	OES 1 Incrementare il benessere sociale e la qualità ambiente urbano
	<ul style="list-style-type: none"> popolazione 	<ul style="list-style-type: none"> 	OES 2 Sostenere lo sviluppo economico e l’occupazione locale

L’analisi dei piani e programmi contenuta nella VAS, dunque, serve sia a giustificare l’assunzione dei particolari OAS nel modello valutativo sia a non rinunciare – con la formulazione sintetica dell’obiettivo ambientale - alla ricchezza di temi e sfumature e considerazioni contenute nel QdRP, mantenendone una traccia rivelatasi effettivamente poi utile in fase di argomentazione delle valutazioni effettuate e della proposizione di misure di mitigazione.

In tal senso si ritiene di aver posto le basi per tenere conto al meglio degli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma” di cui al punto e) dell’Allegato IV “Contenuti del rapporto ambientale” al d. lgs. 152/2006.

In secondo luogo, valga richiamare parte degli argomenti a sostegno dell’assunzione, tra i criteri di impostazione del modello valutativo, della integrazione verticale tra valutazioni (*tiering*), al fine di illustrare quanto le considerazioni ambientali siano state introiettate nel PER, sebbene in forma di direttive per le ulteriori fasi di sviluppo dei progetti.

Il Dossier valutativo previsto dal Modello contiene, infatti, un approfondimento circa le condizioni che consentono di ridurre al minimo i rischi di impatti rilevati, ovvero di renderli accettabili, rispetto ai benefici complessivi ottenibili tramite la realizzazione dell’intervento in esame.

Tale approfondimento ha come esito un elenco di possibili misure di accompagnamento di varia natura opere di mitigazione e compensazione, ma anche accorgimenti progettuali, misure di *écoaménagement* gestionali e/o regolamentari, o fenomeni particolari da monitorare, nel corso dell’attuazione del piano/programma, realizzandosi in tal modo un’integrazione organica del monitoraggio ambientale del processo attuativo, da progettarsi nel Rapporto Ambientale della VAS. Infatti, indipendentemente dal livello di compatibilità ambientale originale delle Scelte valutate, il Dossier valutativo assume anche la valenza di Agenda ambientale degli interventi che implementeranno l’Area Funzionale di intervento, con la funzione di indirizzare l’internalizzazione nel futuro progetto delle considerazioni ambientali, iscrivendosi con ciò nel già coordinamento verticale tra pianificazioni, progettazioni e relative valutazioni già sopra identificato come *tiering*.

All’Agenda ambientale è dunque specificamente dedicata la Sezione 3 del Dossier Valutativo, nella quale sono riportati i criteri di pianificazione / progettazione degli interventi che implementeranno l’Area Funzionale a valere su ulteriori piani/programmi con funzione attuativa delle Scelte del PER, secondo la catena di successive messe a punto progettuali e valutative specificamente previste per l’attuazione. In particolare si tratta di:

- elenchi di temi ambientali di attenzione, a titolo di indicazioni per una progettazione ecocompatibile, con relativi indicatori;
- elenchi di misure correlate di mitigazione/compensazione utilizzate in casi analoghi, dalle quali trarre eventualmente ispirazione, e comunque utili ad approfondire le problematiche ambientali.

Le proposte contenute nell’Agenda ambientale, ovviamente, si concentrano sugli impatti negativi rilevati di una certa consistenza (punteggi -2, -3, e -4), tralasciando quelli poco significativi (-1). Tuttavia, se gli impatti significativi possono essere ridotti, anche quelli già positivi possono essere ulteriormente migliorati.

La terza modalità con la quale è stata attualizzata l’integrazione delle considerazioni ambientali nel PER è consistita nel valorizzare al massimo i contributi e delle osservazioni fornite dai Soggetti con Competenze Ambientali: sia di quelli forniti in fase di Scoping, ossia nel momento ideale, nel processo di VAS, per migliorarne l’impostazione e la completezza, sia di quelli forniti a titolo di osservazioni (anche dagli altri soggetti aventi titolo diversi dagli SCA) nei mesi successivi alla pubblicazione del PER e della relativa VAS.

Il successivo capitolo renderà conto dettagliatamente di come tali contributi e osservazioni abbiano influenzato le valutazioni e il PER stesso.

2 Modalità con le quali si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni

2.1 La fase di Scoping: il Rapporto preliminare e i contributi dei soggetti con competenze ambientali (SCA)

2.1.1 Il Rapporto preliminare

Il TU Ambiente elenca, nei seguenti termini, le fasi e le attività del processo di VAS:

- a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità, limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
- b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del Rapporto ambientale;
- c) l'elaborazione del Rapporto ambientale;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- e) la valutazione del piano o programma, del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
- f) la decisione;
- g) l'informazione sulla decisione;
- h) il monitoraggio.

Il Rapporto preliminare ambientale (RPA, comunemente indicato anche come Rapporto di Scoping) rappresenta il documento intorno al quale si impenna la fase b) del processo di VAS, atteso che la fase a) è superflua, essendo il PER certamente assoggettabile a VAS.

Il TU Ambiente identifica chiaramente, all'art. 13, co.1, le finalità del Rapporto di Scoping, prescrivendo che, sulla base di un Rapporto Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, l'Autorità Procedente entri in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'Autorità Competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale.

In particolare, il Rapporto Preliminare Ambientale relativo al processo di VAS del PER presentava tutti i contenuti previsti, così articolati:

- Il cap. 1 - Il processo di Valutazione Ambientale Strategica - descriveva la procedura di VAS, definendo: il quadro normativo e regolamentare comunitario, nazionale e regionale; le funzioni ed i contenuti; i soggetti interessati.
- Il cap. 2 - Quadro di riferimento e linee di indirizzo comunitarie e nazionali in campo energetico ed ambientale – forniva il contesto normativo, regolamentare e di indirizzo-orientamento comunitario, nazionale e regionale all'interno del quale sono stati definiti gli obiettivi strategici e le azioni previste del PER.
- Il cap. 3 - Sintesi degli obiettivi strategici del PER e articolazione del piano - schematizzava gli obiettivi strategici del Piano allo stato di definizione dell'epoca, l'orizzonte temporale di operatività dello

stesso, le macro tipologie di intervento oggetto di principale interesse ed illustrava un indice di massima.

- Il cap. 4 - Relazioni del Piano con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale – presentava il contesto programmatico regionale definito dai diversi strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, con i quali il PER si è rapportato evitando incongruenze e sviluppando sinergie e complementarità.
- Il cap. 5 - Obiettivi di sostenibilità di riferimento per la valutazione ambientale - identificava le componenti ambientali ed antropiche con le quali il Piano e le sue azioni può interferire, con effetti migliorativi, peggiorativi o nulli. Il capitolo conteneva anche una sintetica descrizione dello stato di ciascuna componente ambientale ed antropica considerata.
- Il cap. 6 - Cenni metodologici per il monitoraggio - delineava alcuni elementi metodologici ed indicazioni preliminari finalizzati agli aspetti valutativi e al monitoraggio del Piano, poi approfonditi e affinati nel corso della VAS.
- Il cap. 7 - Contenuti del Rapporto Ambientale - proponeva l'indice di massima del Rapporto Ambientale con i riferimenti di cui all'Allegato VI del Dlgs. 152/2006 che ne prescrive i contenuti.

2.1.2 Soggetti interessati

Quali soggetti interessati, la Direttiva 2001/42/CE all'art. 6 indica le autorità che “per loro specifiche competenze ambientali possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del Piano”. Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. sull'Ambiente), indica quali soggetti competenti in materia ambientale “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani”. In questa definizione rientrano, quindi, gli Enti pubblici competenti per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli ambientali relativi a settori che possono in qualche modo essere influenzati dal PER.

Sono soggetti interessati al procedimento (art. 5 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii):

- Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano: Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità (già DG Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti);
- Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato: Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica
- i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano
- Il pubblico (una o più persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o i gruppi di tali persone) e il pubblico interessato (il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure. L'AP, d'intesa con l'AC, provvede a: individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale; definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

I Soggetti competenti in materia ambientale possono formulare osservazioni, obiezioni e suggerimenti in merito al piano, che l'Autorità Competente acquisisce e valuta nell'ambito della procedura VAS ai fini dell'emanazione del parere motivato (art.15 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.), con i tempi e le modalità indicate per gli adempimenti a carico dell'Autorità Competente.

Nel caso della VAS del PER, gli SCA interessati sono stati 97, ricadenti nelle seguenti categorie:

- Ministeri e Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e Soprintendenze Archeologiche territorialmente competenti;
- Direzioni della Regione Lazio e delle Regioni confinanti;
- Città Metropolitana di Roma, Provincie,
- ANCILazio;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Lazio);
- Autorità di Distretto (ex Bacino);
- Autorità ATO (Ambiti Territoriali Ottimali);
- ASL (Aziende Sanitarie Locali)
- Enti di gestione di parchi e riserve naturali

Si osservi a tale proposito che l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'autorità procedente e proposto nel rapporto preliminare (allegato D approvato con DGR 29 dicembre 2015, n.768), è stato successivamente integrato dall'Autorità Competente con nota prot. 138331 del 15/03/20136.

Pertanto i soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento sono stati quelli indicati nella successiva tabella, completa della segnalazione dell'invio o meno di contributi da parte di ciascun soggetto.

SOGGETTI CON COMPETENZE AMBIENTALI CONSULTATI	INVIO CONTRIBUTO
1. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Direzione Generale per le Valutazioni ambientali	SI
2. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (MiBACT) - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio	
3. MiBACT - Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell'Etruria meridionale	
4. MiBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo	
5. MiBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma	
6. MiBACT - Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma	
7. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali (Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto ambientale; Area Sistemi Naturali; Area Pianificazione e rappresentazione del territorio, Ufficio Gestione, Coordinamento e Semplificazione in materia di Lavori Pubblici, VAS e Nulla Osta Ambientali)	
8. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo (Area Difesa del Suolo e Bonifiche, Area Risorse Idriche e Servizio Idrico Integrato)	
9. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti (Area Pianificazione Paesistica e Territoriale; Area Piani territoriali dei consorzi industriali sub-regionali e di settore)	SI

10. REGIONE LAZIO Direzione Regionale Governo del Ciclo dei rifiuti	
11. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca	
12. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Infrastrutture e politiche abitative	
13. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive	
14. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio	
15. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Salute e Politiche sociali	
16. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Cultura, Politiche giovanili e Sport	
17. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio	
18. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi	
19. REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia - Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali	
20. REGIONE CAMPANIA - Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale	
21. REGIONE MARCHE - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - Posizione di Funzione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali	SI
22. REGIONE MOLISE - Assessorato all'Ambiente - Direzione Generale VI - Servizio Conservazione della Natura e VIA	
23. REGIONE TOSCANA - Direzione Generale Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale	
24. REGIONE UMBRIA - Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale - Sezione VAS e sviluppo sostenibile	SI
25. CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA	SI
26. PROVINCIA DI FROSINONE	
27. PROVINCIA DI LATINA	SI
28. PROVINCIA DI RIETI	
29. PROVINCIA DI VITERBO	
30. ANCILAZIO	
31. ARPA LAZIO - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio	SI

32. AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO	
33. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE	SI
34. AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI	
35. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME FIORA - c/o Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto	
36. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TRONTO	
37. AUTORITÀ A.T.O. 1 Lazio Nord, Viterbo - Segreteria tecnico operativa	
38. AUTORITÀ A.T.O. 2 Lazio Centrale, Roma - Segreteria tecnico operativa	SI
39. AUTORITÀ A.T.O. 3 Lazio Centrale, Rieti - Segreteria tecnico operativa	
40. AUTORITÀ A.T.O. 4 Lazio Meridionale, Latina - Segreteria tecnico operativa	
41. AUTORITÀ A.T.O. 5 Lazio meridionale, Frosinone Segreteria tecnico operativa	
42. ASLROMAI	
43. ASLROMA2	
44. ASLROMA3	
45. ASLROMA4	
46. ASLROMA5	
47. ASLROMA6	
48. ASL VITERBO	SI
49. ASL RIETI	
50. ASL LATINA	
51. ASL FROSINONE	
52. PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE	
53. PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	
54. PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA	
55. RISERVA NATURALE FORESTA DEMANIALE DEL CIRCEO	
56. RISERVA NATURALE LESTRA DELLA COSCIA	
57. RISERVA NATURALE PANTANI DELL'INFERNO	
58. RISERVA NATURALE PISCINA DELLA GATTUCCIA	

59. RISERVA NATURALE PISCINA DELLE BAGNATURE	
60. RISERVA NATURALE ROVINE DI CIRCE	
61. RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO (ENTE GESTORE Comune di Fiumicino)	SI
62. RISERVA NATURALE SALINA DI TARQUINIA	
63. RISERVA NATURALE STATALE ISOLE DI VENTOTENE E SANTO STEFANO	
64. RISERVA NATURALE STATALE TENUTA DI CASTELPORZIANO	
65. PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONITI LUCRETILI	SI
66. PARCO NATURALE REGIONALE DELL'APPIA ANTICA	
67. PARCO NATURALE REGIONALE RIVIERA DI ULISSE	
68. ENTE ROMA NATURA	
69. PARCO NATURALE REGIONALE ANTICHISSIMA CITTÀ DI SUTRI	
70. PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO	
71. PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI	
72. PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI	
73. PARCO NATURALE REGIONALE DI VEIO	SI
74. PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI	
75. PARCO NATURALE REGIONALE VALLE DELTREJA	
76. PARCO NATURALE REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI	
77. PARCO NATURALE REGIONALE MARTURANUM	
78. RISERVA NATURALE DI MONTERANO	
79. RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	
80. RISERVA NATURALE LAGO DI POSTA FIBRENO	
81. RISERVA NATURALE LAGO DI VICO	
82. RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA	
83. RISERVA NATURALE MONTE RUFENO	
84. RISERVA NATURALE REGIONALE DI MACCHIA TONDA	
85. RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA	

86. RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE FARFA	
87. RISERVA NATURALE REGIONALE TOR CALDARA	
88. RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE	
89. RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI CANTERNO	
90. PARCO NATURALE REGIONALE INVIOLATA	
91. RISERVA NATURALE REGIONALE VILLA BORGHESE	
92. RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE CATILLO	
93. RISERVA NATURALE REGIONALE NOMENTUM	
94. RISERVA NATURALE REGIONALE MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO	
95. RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE CASOLI DI BOMARZO	
96. RISERVA NATURALE REGIONALE VALLE DELL' ARCIONELLO	
97. RISERVA NATURALE REGIONALE TUSCANIA	

2.1.3 La partecipazione dei Soggetti con Competenze Ambientali

Con nota prot. n. 58025 del **03/02/2016** (acquisita con prot. n. 61199 del 04/02/2016), la Direzione Risorse idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio, (poi Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità) in quanto Autorità Proponente, ha trasmesso alla Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della stessa Regione, in quanto Autorità Competente in materia di VAS, il Rapporto preliminare ambientale relativo al PER.

La trasmissione del rapporto preliminare ha determinato l'avvio della fase di consultazione preliminare (*scoping*) di cui all'art.13, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

Sul piano dei contenuti, si ricorda che il Rapporto di Scoping è trasmesso agli SCA affinché forniscano eventualmente il loro contributo, in particolare esprimendo un proprio parere circa:

- la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi individuati;
- il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;
- le modalità per l'individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo partecipativo;
- le modalità di valutazione ambientale proposte;
- i contenuti del Rapporto ambientale;
- ogni altro aspetto ritenuto d'interesse.

Entro il 90° giorno dall'invio del Rapporto di Scoping ai suddetti soggetti non era giunto alcun contributo; i tredici contributi degli SCA inviati sono infatti tutti giunti fuori termine, dal 17 giugno al 20 settembre 2016, ma sono stati ugualmente considerati e rendicontati nel Rapporto ambientale.

Da parte dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti sono anche pervenute le seguenti note, considerate nel processo sebbene non costituiscano contributi ai sensi dell'articolo 13, co. 1, del decreto:

- Note prot.n.37598 del 17/05/2016 e prot.n.40961 del 27/05/2016 della ASL Roma 3 - Dipartimento di Prevenzione -UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- Nota prot.n.36062 del 17/05/2016 della ASL Roma 2- UOSD Internazionale PAAP;

I contributi pervenuti dai 97 SCA coinvolti sono stati tredici, pari al 13,4 % degli SCA contattati.

2.1.4 La prima Conferenza di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale

Secondo la normativa regionale in materia di VAS, è facoltà dell'Autorità Competente indire una o più conferenze di valutazione con i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della successiva espressione dei propri contributi e delle proprie osservazioni.²

Con nota prot. 2543 73 del 16/05/2016, è stata convocata dall'Autorità Competente, per il giorno **15/06/2016**, la prima Conferenza di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del T.U. Ambiente, e con nota prot.356399 del 06/07/2016 sono stati trasmessi all'Autorità Procedente e ai soggetti competenti in materia ambientale i suoi esiti.

Nel seguito si riporta una sintesi dei passaggi salienti.

Contributo dell'AdB Tevere (Dott.ssa Boga e dott. Di Pietrantonio) :

Riservandosi di fornire al più presto un parere scritto in merito al Rapporto di Scoping, segnala che il mini-idroelettrico può interferire significativamente con lo stato dell'ambiente idrico. Sarebbe importante, allo scopo di minimizzare tali interferenze, sapere quanta energia il PER intende ricavare dal Mini-idroelettrico, e quali sono i corpi idrici interessati.

Raccomanda inoltre di prendere accurata visione del «Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino centrale» approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2013.

Contributo del direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani, in rappresentanza anche delle altre Aree protette regionali (Dott. Maurizio Fontana)

Il direttore auspica un maggior coinvolgimento delle 72 Aree Protette regionali nel processo di redazione del PER, in considerazione del fatto che esse coprono ormai il 28% del territorio laziale; ricorda inoltre il ruolo decisivo delle foreste per la riduzione delle emissioni climalteranti.

Raccomanda anche che nelle valutazioni di incidenza sui siti Natura 2000 siano esplicitate le linee d'azione che perseguono gli obiettivi del PER e che siano predisposti almeno due tipi di indicatori di controllo:

- quelli di perseguimento degli obiettivi
- quelli che registrano le modifiche dello stato dell'ambiente.

Contributo della Provincia di Latina

Segnala la necessità di tenere conto delle norma sulla VIS (Valutazione di impatto sanitario di cui alla L 221 /2015) dal momento che l'art. 9 riguarda proprio la valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione.

Contributo della Provincia di Viterbo (Dott. Meschini)

² Vedi "Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS", in allegato alla DGR del 05 marzo 2010 n. 169.

Auspica lo snellimento delle procedure per l'installazione di impianti eolici e di mini-idroelettrico.

Direzione ambiente regionale – Ufficio Parchi foreste e controlli ambientali

Raccomanda che le opere di compensazione eventualmente stabilite a corredo dei progetti che producono impatti ambientali negativi siano strettamente connesse alla riduzione/compensazione degli impatti stessi. Ricorda l'opportunità di utilizzare, allo scopo, polizze fideiussorie.

Infine segnala la necessità di provvedere al recupero degli impianti dismessi.

2.2 Le integrazioni dei contributi pervenuti nel PER e nel Rapporto Ambientale

2.2.1 Considerazioni preliminari

In questo sotto paragrafo si riporta un prospetto che illustra come si è tenuto conto, nel PER e/o nel RA, di ciascun oggetto dei contributi fornito dall'Autorità competente e dagli SCA, con il riferimento all'eventuale paragrafo del PER o del RA dove è stato direttamente inserito, o comunque trattato.

Prima di procedere alla sua illustrazione, si premette qualche riflessione sulla natura fortemente strategica del documento in esame e sui suoi antecedenti di politica ambientale, utile a inquadrare le motivazioni di fondo di molte delle controdeduzioni.

Con la Conferenza sul “Nuovo Piano Energetico del Lazio: risparmio ed efficienza energetica-verso la conferenza di Parigi del 2015”, organizzata in data 9 aprile 2015 dalla Presidenza della Regione Lazio e dall'Assessorato Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative, ha preso avvio il percorso di confronto con gli *stakeholder* pubblici e privati, vitale per la costruzione condivisa e trasparente del nuovo piano energetico.

In questo contesto è stato illustrato il Documento Strategico che, a seguito della fase di consultazione con gli *stakeholder*, è stato successivamente approvato con DGR n. 768 del 29/12/2015. Nel Documento si evidenzia come il primo obiettivo vincolante per il Lazio sia quello fissato dal Decreto “Burden Sharing”, che ripartisce l'obiettivo nazionale fonti rinnovabili elettriche (FER-E) e termiche (FER-C) sulle Regioni per essere in linea con la “Strategia Europea 20-20-20”; si ritiene tuttavia che la prospettiva debba essere più a lungo termine, dato che le azioni programmate oggi avranno effetti anche oltre il 2030 e che i leader dell'Unione Europea hanno adottato, con il nuovo “Quadro per le politiche dell'Energia e del Clima”, obiettivi europei al 2030 più ambiziosi rispetto a quelli in scadenza al 2020 .

In questo contesto, il Piano riporta un'analisi per scenari, agli orizzonti temporali 2020, 2030 e 2050, degli obiettivi per il Lazio di produzione da fonti rinnovabili in rapporto ai consumi finali lordi di energia e fornisce inoltre il quadro delle politiche di intervento (cfr. Parte III del PER) rispetto alle quali dovranno essere indirizzate le azioni di programmazione regionale nel breve, medio e lungo termine per il conseguimento degli obiettivi di Scenario. Le analisi tengono in considerazione le specifiche dinamiche del contesto di riferimento, le risultanze dei piani e studi di livello provinciale, delle consultazioni pubbliche e dei *focus group* con gli *stakeholder*.

A più riprese è stato pertanto evidenziato nel PER che trattasi di documento delineante gli indirizzi strategici da perseguire a livello di territorio regionale e che a tali indirizzi dovrà far seguito, nel breve medio e lungo termine (2020-2030-2050), l'implementazione di specifici programmi e strumenti attuativi (in linea con il quadro delle *policy*) e che questi ultimi dovranno esser sottoposti/aggiornati nel rispetto sia del disciplinare di governance (cfr. § 5.5 del PER), sia delle programmazioni di settore, sia dalla normativa che di volta in volta nel breve medio e lunghissimo termine vigerà (*de iure condendo*). In altri termini, il Piano delinea le direttrici prioritarie delle politiche di intervento alla cui realizzazione concorreranno molteplici azioni regionali,


principalmente di confronto istituzionale e attuative, per far effettivamente evolvere il sistema energetico regionale nel suo complesso verso lo Scenario Obiettivo.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che il PER non contiene localizzazione di impianti, e che l'orientamento verso forti azioni di sostegno per particolari classi di intervento, quali ad esempio quelle verso i settori a maggior impatto sui consumi energetici complessivi, appartiene, nel breve medio e lungo termine, alla sfera del decisore politico.

Infine, uno sguardo alla composizione dell'insieme dei contributi pervenuti (14, contenenti 93 oggetti in totale).

Innanzitutto essi sono stati molto ricchi e articolati, come indica la media di oggetti per contributo (7,5).

Quanto al merito, essi hanno riguardato per la gran parte (54 oggetti, pari al 58%) contributi al processo di VAS, e solo per il 16% (15 oggetti) contributi al PER, fermo restando che un altro 13%, pari a 12 oggetti, ha riguardato entrambi. La stessa quantità ha riguardato osservazioni sugli aspetti procedurali e non sostanziali del PER.



2.2.2 Contributi dei Soggetti con Competenze Ambientali (SCA)

Tab. 2.1 - l'accoglimento dei contributi pervenuti nel PER e nel RA

LEGENDA	
Oggetti dei contributi	
A	Oggetti del contributo riguardanti il RA (portata e al livello di dettaglio da includere nel rapporto ambientale e suggerimenti su fonti di dati e metodologie)
B	Contributo su impostazione e contenuti del PER

A+B	Contributi riguardanti sia PER sia RA
C	Osservazioni sull'istruttoria e su questioni procedurali (partecipazione, condivisione, ecc)

Contributo/oggetti		Ti po	Risposta
I - SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 LAZIO CENTRALE – ROMA (DOC. 168/16 DEL 15/6/16)			
I	Nessuna osservazione ma segnalazione dell'opportunità che l'Ente venga coinvolto nella fase consultiva del procedimento.	C	La DGR 656 del 17.10.2017, che disciplina le fasi di pubblicità del PER, prescrive la trasmissione dei documenti alle Province e alla Città Metropolitana. Per gli altri SCA essi sono reperibili sul sito della Regione Lazio. Ad ogni buon conto, si evidenzia come l'ACEA sia stata direttamente coinvolta nei Focus Group per l'elaborazione del PER e del RA, come evidenziato nella delibera 768 del 29.12.2015 e relativi allegati.
II - PROVINCIA DI LATINA – SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA – TRASPORTI E SETTORE ENERGIA E AMBIENTE (DOC. DEL 15/6/16)			
I	Poiché la Provincia si è dotata di uno "Studio per la pianificazione energetico Ambientale" si chiede che il RA attinga a tale studio per acquisire dati e risultanze.	A	Premesso che le risultanze dei potenziali tecnico-economici stimati nello Studio del 2008 della Provincia di Latina sono, laddove confrontabili, sostanzialmente in linea con quelli evidenziati nella Parte I del PER e che le relative "schede di azione" sono state tenute in considerazione, laddove rilevanti alla luce della significativa evoluzione del quadro normativo, a partire dal DM del 15 marzo 2012 - "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni laddove rilevanti" (c.d. Burden Sharing), il RA non è finalizzato a censire e rendere conto dei contenuti degli studi condotti per ambiti subregionali. Ad ogni buon conto nel par. 4.4. si è fornito qualche elemento aggiuntivo.
III - ASL VITERBO (DOC. 46357 DEL 20/6/16)			
I	Tenere presente il nesso tra ambiente e salute	A	Nel sistema di valutazione il tema della salute è esplicitamente considerato nell'ambito dell'OAS8, e in parte nell'OES I
2	Ampliare le conoscenze sui contesti locali, sullo stato delle componenti ambientali e dei fattori di pressione antropica in maniera tale da evidenziare criticità ma anche opportunità per la localizzazione degli impianti, aumentando la rete di monitoraggio per migliorare le scelte localizzative (aree non opportune in particolare per gli impianti a biomassa, ipotesi localizzative delle future installazioni preferenziali, ad esempio aree industriali in particolare quelle dismesse). Attenzione particolare alla qualità dell'aria in relazione agli impianti a biomasse considerando la somma con altre sorgenti e l'orientamento verso impianti di nuova generazione ed inserendo	A B	La parte V del PER restituisce il quadro autorizzativo nazionale anche in funzione della compatibilità con i sistemi di tutela del paesaggio, del territorio e dell'ambiente. I criteri di localizzazione per impianti a combustione sono già oggetto di disposizioni regionali specifiche e del Piano per la Qualità dell'Aria (PQA). In altri termini, il PER ha scelto di non localizzare impianti né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali (Piani Qualità dell'aria, Vincoli paesaggistici, Vinca, VIA, autorizzazione paesaggistica, ecc.). In coerenza a questa scelta, e considerato anche la assoluta preponderanza, nel mix energetico prescelto, di FER a basso impatto ambientale (quale il fotovoltaico su coperture), il RA rimanda la valutazione dell'idoneità della localizzazione dei pochi singoli

	prescrizioni/divieti riguardanti l'utilizzo di specifiche tipologie di biomasse.		impianti di una certa consistenza previsti (comunque proposti e progettati da operatori terzi) alle specifiche norme e procedure valutative già previste dalla legge (de iure condito) ma anche di quelle che lo saranno nel frattempo, ossia da oggi fino al 2050 (de iure condendo). Quanto alla qualità dell'aria, si ricorda che nel piano di monitoraggio del PER sono già previsti momenti di concertazione interistituzionale nell'ambito dei quali potrà essere anche previsto il potenziamento della attuale rete di monitoraggio (cfr. PER, parte 4).
3	Sui territori a vocazione agricola prediligere biomasse vegetali di scarto dall'agricoltura, con positive ricadute per le aziende agricole ma senza trascurare la tutela delle produzioni agroalimentari che potrà essere perseguita ad esempio attraverso l'obbligo di delimitazione di ampie fasce di rispetto.	B	Nello scenario Obiettivo, al 2050, l'incremento della produzione elettrica da bionergie passerà da 655 GWh del 2014 a 1104 GWh previsti per il 2050 (pari al 7% nel 2050 della produzione complessiva da FER-E). Per quanto riguarda l'energia termica non si prevedono variazioni significative. Per quanto concerne i criteri di ubicazione di eventuali impianti a biomasse in ambito agricolo, si ribadisce che il PER ha scelto di non localizzare impianti né di indicare aree non idonee rimandando alla pianificazione ambientale e paesaggistica il ruolo regolatore delle ubicazioni, e che comunque il Par. I.I del PER, dedicato alle Bioenergie, contiene indicazioni sui criteri localizzativi generali. Quanto alle fasce di rispetto richieste dell'AC, esse sono state inserite nel RA a titolo di misure di mitigazione riferite all'Area Funzionale n.10.
4	Si è favorevoli sotto il profilo sanitario a forme di produzione di energia da rinnovabili che hanno minori emissioni, quali il solare, l'eolico, l'idroelettrico e il geotermico. Inoltre, si ritiene auspicabile promuovere l'installazione di impianti su scala ridotta, per l'autoproduzione/l'autoconsumo da FER (localizzati in aree a minor impatto percettivo e al di fuori degli ambiti territoriali sensibili) per lottizzazioni industriali e artigianali, imprese, aziende agricole, edifici pubblici in genere, abitazioni, nonché l'installazione di piccole centrali meno invasive e caratterizzate dalla migliore tecnologia, piccoli impianti fotovoltaici, geotermici, idroelettrici e aerogeneratori, mini e micro eolico.	B	Il PER è già in linea con i suggerimenti proposti. Si vedano ad es., nei Dossier valutativi, le Aree Funzionali: FER fv1 - Fotovoltaico. Azioni dirette sul patrimonio immobiliare regionale FER/eo2 - Utilizzo ragionato del Mini Eolico e diffusione del Micro eolico FER idro3 - Utilizzo ragionato del mini-idroelettrico FER/geo1 - Geotermia a Bassa entalpia Nonché praticamente tutte le AF del Settore "Efficienza energetica (EE)".
5	Per la riduzione delle emissioni nocive alla salute legate al trasporto, si ritiene che i cittadini e i comuni possano fare molto, intervenendo anche urbanisticamente (...) si ritiene auspicabile, anche attraverso forme incentivanti: creare percorsi ciclabili in collegamento con i principali centri d'interesse, in alternativa a percorsi autoveicolari; scoraggiare il trasporto privato a favore del trasporto collettivo; favorire l'uso di veicoli elettrici o ibridi; rinnovare il parco macchine pubblico.	B	Il PER è già in linea con i suggerimenti proposti. Si vedano ad es., nei Dossier Valutativi, tutte e sei le Aree Funzionali relative al Settore Trasporti (EE/mobi)
IV - REGIONE MARCHE, SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ED ENERGIA (DOC. 02465090 DEL 5/7/16)			

1	Tenere in debita considerazione i temi riguardanti la ReteNatura2000	A	La Valutazione Ambientale Strategica del PER è integrata, allo scopo, con la sua Valutazione di Incidenza (Vinca) sui siti Natura 2000. Non localizzando il PER interventi, tale Vinca non si è potuta che improntare alla valutazione di rischi potenziali per la rete ecologica, ossia dipendenti più dalla tipologia di azione che dalla effettiva interferenza. Di conseguenza, le conclusioni della VAS in termini di rischi potenziali possono essere trasferite anche ad altre regioni contermini, quali le Marche.
V - AUTORITÀ DI BACINO DEL F. TEVERE (DOC. 000289 DEL 15/7/16)			
1	Nel RP non è specificato in che misura la Regione intenda far ricorso all'energia idroelettrica per coprire la quota minima prevista dal decreto del MISE 15 marzo 2012, c.d. Burden Sharing. Dare conto del rispetto della Direttiva 2000/60/CE e valutare l'impatto degli impianti idroelettrici previsti sulla qualità dei corpi idrici superficiali	B	Il PER prevede una. Variazione molto esigua della produzione idroelettrica con passaggio dai 1317 GWh del 2014 a 1.359 GWh del 2050. Si evidenzia che l'obiettivo al 2050 (1.359 GWh) risulta comunque in diminuzione per circa 120 GWh rispetto alla produzione idroelettrica del 2013. Quanto allo specifico riferimento al rispetto della Direttiva 2000/60/CE, esso è reperibile diffusamente nel RA, ad esempio al par. 8.2, in riferimento alla AF7.
2	L'inquadramento del contesto ambientale di riferimento (cap.2 del rapporto ambientale) dovrà dare conto dello stato dei corpi idrici regionali, sia superficiali che sotterranei, evidenziandone lo stato attuale ed eventuali situazioni di rischio.	A	Contributo accolto. Vedi § 6.5
3	Nel rapporto ambientale dovranno essere adeguatamente descritti gli obiettivi e le azioni previste dal PER Lazio.	A	Contributo accolto. Il RA individua precisamente, al Cap. 4, i contenuti del PER, fornendone una sintesi anche nell'Albero delle scelte della matrice di valutazione.
4	Con particolare riferimento alla produzione di energia da impianti idroelettrici dovranno essere individuati i corpi idrici interessati e specificate, se stimabili, le quote di produzione previste e il loro peso sia nel bilancio energetico regionale che nella quota minima stabilita dal decreto del MISE 15 marzo 2012, c.d. Burden Sharing.	B	Contributo parzialmente accolto. Il PER quantifica in soli 42 GWh l'incremento atteso dallo sfruttamento dell'energia idroelettrica, ottenuto peraltro principalmente con azioni di efficientamento degli impianti esistenti (Aree Funzionali FER/idro1-Repowering degli impianti esistenti e FER/idro2 -Dismissione impianti non più idonei). Non sono stati individuati i singoli corpi idrici interessati da impianti esistenti in quanto non rilevanti ai fini strategici (il PER è infatti un piano di politica e strategia energetica). In ogni caso, la base dati regionale fornita dal Servizio Idrico Integrato non contiene questo dato.
5	il rapporto ambientale dovrà effettuare la verifica di coerenza esterna con la pianificazione di bacino/distretto di competenza dell'autorità : • Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), • Piano di bacino del fiume Tevere - I stralcio funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto Orte - Castel Giubileo (PS 1), • Piano di bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce (PS 5), • Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale (PGDAC),	A	Contributo accolto. Il Cap. 5 del PER e il par. 4.4 del RA sono stati aggiornati in accoglimento del contributo

	• Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale (PGR AAC).		
6	Tra gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale che dovranno essere indicati nel rapporto ambientale (lettera e) dell'allegato VI alla parte II del D.Lgs. 152/2006) dovranno essere considerati quelli stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE in materia di tutela della risorsa idrica, quelli stabiliti dalla direttiva 2007/60/CE in materia di riduzione del rischio da alluvioni e quelli stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo.	A	Contributo accolto. I documenti erano già stati considerati dal RA in elaborazione. Vedi § 5.4 del RA
7	Dovranno essere valutati i possibili impatti di tutte le azioni di piano sullo stato ambientale dei corpi idrici, sia sotterranei che superficiali, e sull'assetto idrogeologico del territorio. Alla luce delle considerazioni sopra esposte dovranno essere particolarmente approfonditi i possibili impatti che gli eventuali impianti idroelettrici previsti dal PER determineranno sui corpi idrici superficiali e quali determinazioni si intendono adottare rispetto agli obblighi di raggiungimento degli obiettivi di stato ambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE	A	Contributo accolto, fermo restando che il PER non localizza impianti e che dunque le verifiche puntuali saranno rimandate alla eventuale fase progettuale. Peraltro, il PER prende atto che la disciplina regionale in materia di qualità delle acque (LR 04.04.2014, n.5 e ss.mm.e ii.) va armonizzata con la direttiva europea, ed in particolare con la sentenza della Corte di Giustizia europea del 1° luglio 2015, che chiarisce che, salvo deroghe, non è ammissibile l'autorizzazione di progetti che provocano un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, ossia quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V della dir. 2000/60/CE si degradi di una classe. (vedi Matrice di valutazione: obiettivo prestazionale per FER settore idroelettrico)
8	Il piano di monitoraggio previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 dovrà prevedere indicatori di stato dell'ambiente che permettano di verificare in maniera adeguata il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale definiti dal rapporto ambientale con le integrazioni richieste nel precedente punto 7	A	Contributo accolto. Il programma di monitoraggio prevede la messa a punto di tali indicatori (vedi Cap. 10)
9	Si chiede inoltre di prevedere espressamente che l'Autorità Procedente comunichi a tutti i soggetti con competenza ambientale consultati in fase di VAS l'avvenuta pubblicazione dei report di monitoraggio e le modalità per l'accesso e la consultazione dei documenti.	C	Contributo accolto. Lo governance del programma di monitoraggio prevede espressamente il coinvolgimento dei diversi attori e la possibilità di accesso alla documentazione (vedi Cap. 10). In particolare, il par. 10.2 del RA, inerente la governance del monitoraggio, prevede che il tavolo Tecnico di Monitoraggio provveda, tra l'altro, <i>“all'organizzazione e la restituzione dei dati e delle informazioni (...) sotto forma di report, relazioni, focus di approfondimento destinati alla CaRE, agli stakeholder ed a tutti i soggetti interessati allo sviluppo ed ai risultati del Piano”</i> .
VI - PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI (doc. 3656 del 18/7/16)			
1	Si segnala l'opportunità di valutare specifici indicatori ambientali "naturalistici" ai fini del monitoraggio del piano medesimo	A	Contributo accolto. Il programma di monitoraggio prevede la messa a punto di tali indicatori (vedi Cap. 10)
2	Evidenziazione dei siti Natura2000 presenti nell'area del parco	A	La Valutazione di incidenza del PER prende in considerazione tutti i siti della Regione Lazio elencandone tutti i provvedimenti regionali di designazione delle ZSC e di approvazione delle relative misure sito-specifiche. Ad ogni buon conto si integra il DM 17/10/2007 citato al par. 6.4.3

3	Condivisione degli obiettivi di sostenibilità ambientale della mission del PER	A	Nulla da controdedurre
VII - REGIONE UMBRIA - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO (DET. DIR. N. 6677 DEL 21/07/2016)			
1	Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico: Inserire tra gli interventi di Piano, quale elemento che può concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo, la realizzazione del tratto laziale della Ciclopista del Sole (tratto della rete Bicalia, di cui alla delibera CIPE I/2001) tra Orte (VT) e Castel Giubileo (RM), per il cui allestimento è in corso la stipula di un protocollo d'Intesa tra le Regioni Toscana, Umbria e Lazio."	B	Contributo accolto ed inserito in § 3.2.3.3 del PER
2	Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica - si ritiene che nel RA debba essere "considerate, delineate e valutate le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle pertinenti aree umbre ed i potenziali impatti che queste aree potrebbero subire a seguito della realizzazione degli interventi per la produzione di energie rinnovabili previsti nel PER-Regione Lazio" (allo scopo si suggeriscono fonti di informazione)	A	Contributo accolto. Il PER ha scelto di non localizzare impianti né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali (Piani Qualità dell'aria, Vincoli paesaggistici, Vinca, VIA, autorizzazione paesaggistica, ecc.). Pertanto, la valutazione degli eventuali impatti transregionali non è definibile. Ciò non di meno, per le azioni potenzialmente impattanti sulle regioni contermini, il PER (par. 3.1.1) prevede esplicitamente forme di concertazione /coordinamento per la localizzazione degli impianti a maggiore rischio di impatto. Ad ogni buon conto, in ottemperanza alla richiesta, tale indicazione è stata integrata nelle misure di accompagnamento dei Dossier Valutativi delle aree funzionali inerenti la geotermia (Geo 1 e Geo 2).
3	- "relativamente alla VALUTAZIONE da compiere nel Rapporto Ambientale in merito ai potenziali effetti sui territori e paesaggi interregionali ed alla scelta dell'alternativa più sostenibile, si ritiene opportuno che vengano tenute in considerazione le scelte, effettuate dalla Regione Umbria, in merito alla individuazione delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinate ed individuate dal REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7, e s. m. e i." (allo scopo si suggeriscono fonti di informazione)	A	Contributo accolto. Il PER ha scelto di non localizzare impianti né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali (Piani Qualità dell'aria, Vincoli paesaggistici, Vinca, VIA, autorizzazione paesaggistica, ecc.), pertanto, la valutazione degli eventuali impatti transregionali non è definibile. Ciò non di meno, per le azioni potenzialmente impattanti sulle regioni contermini, il PER (par. 3.1.1) prevede esplicitamente forme di concertazione. Ciò non di meno, per le azioni potenzialmente impattanti sulle regioni contermini, il PER stesso stabilisce forme di concertazione /coordinamento per la localizzazione degli impianti a maggiore rischio di impatto (vedi Dossier Fer/geo2)
4	- necessità di un coordinamento tra le azioni del PER e le conseguenti progettazioni relativamente agli impianti da geotermico e da eolico, in ragione della comunanza degli ambiti da sfruttare, per i primi, e delle questioni connesse agli impatti ambientali anche socio-economici, per i secondi	B	Contributo accolto. Inserita in § 3.1.1. del PER una nota per quanto riguarda la geotermia. Vedi anche, Dossier valutativo per l'Area Funzionale: FER/geo2 – Raccomandazioni per lo sviluppo di impianti geotermici ad alta entalpia In ogni caso, l'eolico previsto è solo di tipo micro e mini: non influisce dunque sui territori delle regioni contermini; Per quanto riguarda la geotermia, sono previsti fino al 2030 solo impianti a bassa entalpia. La media e alta potranno influire solo nel lungo termine, ossia dopo il 2030. Vedi anche risposta 3.

5	Arpa Umbria richiede che siano esplicitati i possibili effetti transfrontalieri di interesse per la Regione Umbria, al momento non definiti, derivanti dalla implementazione delle azioni di piano previste.	A	Contributo accolto. La valutazione degli eventuali impatti transregionali non è definibile all'attuale di definizione del PER. Ciò non di meno, per le azioni potenzialmente impattanti sulle regioni contermini, il PER stesso stabilisce forme di concertazione (vedi Dossier Fer/geo2)
6	Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica. Si richiede "che i progetti previsti dal Piano Energetico Regionale della Regione Lazio, che si presuma abbiano interferenza con i siti di Natura 2000 della Regione Umbria, siano sottoposti preventivamente a Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della DGR 1274/2004 e s.m.i. La documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa suddetta, dovrà essere inviata anche al Servizio competente della regione Umbria, per il rilascio del Parere di competenza."	C	Non pertinente, in quanto il PER ha scelto di non localizzare impianti né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali (Piani Qualità dell'aria, Vincoli paesaggistici, Vinca, VIA, autorizzazione paesaggistica, ecc.). In particolare, le procedure relative alla valutazione di incidenza sui siti Natura 2000 – ivi inclusi i rapporti con le regioni contermini – sono già ampiamente disciplinate dalla normativa vigente, cui saranno sottoposti gli operatori terzi che eventualmente proporranno di realizzare i singoli impianti previsti.
7	Direzione Richiesta di tenere in considerazione i contenuti della SEAR della regione Umbria ai fini della coerenza esterna del Piano Energetico Regionale del Lazio con i piani analoghi delle Regioni contermini (allo scopo si suggeriscono fonti di informazione)	A	La strategia del PER, e la sua stessa "coerenza esterna" - si inquadra nel rispetto di standard e obiettivi assegnati a ciascuna regione a livello nazionale (cfr. PER Parte I, in particolare Burden Sharing e protocollo di Kyoto). Ciò non di meno, nella fase di osservazione al piano è stato possibile stabilire interazioni specifiche tra le strategie delle diverse Regioni interessate, e né l'Umbria né le altre regioni contermini hanno ritenuto di interagire nello specifico.
VIII - REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA' (DOC. 0388948.DEL 22-07-2016)			
1	Si suggerisce la predisposizione, all'interno del Rapporto Ambientale, di un Quadro Sinottico che dia conto non solo della rispondenza/ sistemicità degli obiettivi strategici e delle azioni previste dal PER con gli obiettivi generali/specifici individuati nello Schema di PTRG e nei Piani di settore regionali vigenti, ma evidenzi anche le ulteriori sinergie che, a scala territoriale, deriveranno dall'attuazione degli interventi previsti dal PER. Si pensi ad esempio alle economie di risorse derivanti dall'attivazione di processi di simbiosi industriale e al risparmio di suolo derivante dagli incentivi al fotovoltaico integrato in edifici e infrastrutture;	A	Contributo accolto (vedi parte V del PER e § 4.4 del RA)
2	il Piano dovrà essere sottoposto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 della L.R. 38/99, all'esame del Comitato Regionale per il Territorio; lo stesso PER, una volta approvato, assumerà il ruolo di strumento di orientamento nell'individuazione degli usi/interventi/azioni da prevedere/confermare negli altri Piani/Programmi regionali aventi valenza territoriale al fine di garantire quello sviluppo sostenibile della Regione, assunto quale obiettivo centrale dalla l.r.38/99 "Norme sul governo del territorio".	C	Contributo accolto

IX - MATTM (DOC. 0019401 DEL 25-07-2016)			
1	<p>1) Si ritiene opportuno che nel RA siano considerati ed analizzati (nell'esplicitazione dei loro obiettivi) tutte le normative, i piani e programmi pertinenti al PER, territoriali e settoriali (non solo riferiti al settore energetico) in tema di sostenibilità ambientale, sopra e sotto ordinati, e di pari livello.</p>	A	<p>Contributo accolto. Il RA è impostato in tal modo, includendo in itinere anche il Piano di bacino del Fiume Tevere e i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino (PGDA).</p>
2	<p>2) In particolare, per la componente ambientale "Acqua" si evidenzia l'importanza di considerare nel sistema di pianificazione e programmazione anche i piani di carattere sovregionale. Ad esempio, si ritiene opportuno valutare la coerenza degli obiettivi del Piano con i principali obiettivi del secondo piano di gestione delle acque (marzo 2016) dei seguenti Distretti: Appennino settentrionale, Appennino centrale e Appennino meridionale, in cui ricade il territorio della regione Lazio.</p>	A	<p>Contributo accolto, sia pure in termini generali e negli spazi di agibilità del PER (piano che non prevede localizzazioni). Il RA ha incluso in itinere anche il Piano di bacino del Fiume Tevere e i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino (PGDA).</p>
3	<p>3) Si suggerisce inoltre di includere anche la pianificazione riguardante il settore agricolo e zootecnico.</p> <p>Si ritiene opportuno che nel RA siano considerati ed analizzati (nell'esplicitazione dei loro obiettivi) anche i suddetti settori per la possibile contiguità con il settore energetico, in particolare per l'utilizzo degli scarti di produzione agricola e dei reflui zootecnici per la produzione di biometano; la stessa considerazione va fatta anche per l'utilizzo della frazione umida dei RSU, approfondendo questo aspetto nella interazione, pur prevista con il Piano dei Rifiuti.</p> <p>Quanto sopra apparirebbe anche opportuno ai fini della valutazione dell'impatto della produzione del biometano nell'azione di riduzione dei gas climalteranti.</p>	<p>A</p> <p>B</p>	<p>Contributo accolto dal PER e dal RA</p> <p>Si vedano in particolare, in Matrice di valutazione, le azioni ricomprese nelle Aree Funzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EE/agri1 -Efficienza energetica e FER in agricoltura • FER/bio2 - Valorizzazione energetica dei rifiuti solidi urbani <p>Si sottolinea inoltre che non solo il PER è coerente al Piano Regionale di Sviluppo (PRS), ma che lo stesso PRS ha direttamente ispirato la definizione delle policies per l'ambito agricolo (cfr. par. 3.2.4 del PER). Le ascendenze del PER nel PRS sono state ulteriormente evidenziate sia nel testo del PER (par. 3.2.4), sia del RA (par. 4.4).</p>
4	<p>4) Per quanto riguarda gli obiettivi, il proponente individua 3 obiettivi strategici che "muovono dagli Orientamenti internazionali, nazionali" (RP, pag. 9) e una serie di "Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento" per componente ambientale e settore (RP, pagg. 17-21). Non risulta chiaro da quale norma, piano o programma siano desunti questi ultimi obiettivi.</p> <p>Si ricorda che gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale pertinenti al piano, devono essere desunti dalla normativa ambientale e dalla programmazione e pianificazione; mentre gli obiettivi ambientali specifici derivano dagli obiettivi generali di sostenibilità ambientale e devono essere contestualizzati rispetto agli aspetti ambientali</p>	A	<p>Contributo accolto. L'impostazione del RA rispetto a quanto previsto nel RP è stata modificata allo scopo. Il Cap 5 del RA mostra ora chiaramente le ascendenze degli Obiettivi Ambientali Sintetici (OAS) presi a riferimento per la valutazione nei pertinenti documenti di politica ambientale relativa a ciascuna delle otto componenti ambientali considerate</p>

	<p>interessati dal piano e alle caratteristiche del territorio interessato.</p> <p>Si ritiene quindi opportuno che nel RA siano descritti gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale pertinenti al piano, dettagliando per ogni obiettivo generale gli obiettivi specifici perseguiti dal piano (Si consiglia, nella stesura del RA, di tenere conto anche delle indicazioni di dettaglio riportate nella pubblicazione “Elementi per l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale”, Manuali e Linee Guida ISPRA n. 109/2014.)</p>		
5	<p>5) In riferimento agli obiettivi di sostenibilità di cui al Cap. 5 (RP, pag. 16), sono elencati, a titolo esemplificativo, i punti oggetto di successivi approfondimenti, tra cui: le componenti ambientali considerate, la tipologia di obiettivi selezionati ed una prima individuazione dei possibili impatti ambientali significativi dovuti all’attuazione del Piano.</p> <p>Posto che appare ormai condivisa a livello normativo la triplice declinazione del concetto di sostenibilità in ambito economico, sociale e ambientale, si valuti se riportare, nel presente Capitolo, eventuali riferimenti al concetto di “obiettivo di sostenibilità antropica” ivi introdotto, eventualmente citando normative o rapporti internazionali e comunitari in materia.</p>	A	Contributo accolto. L’impostazione del RA rispetto a quanto previsto nel RP è stata modificata allo scopo. Ora vengono considerati esplicitamente, anche nei dossier valutativi, gli impatti socio-economici del PER (vedi § 3.2 RA)
6	<p>6) A pag. 17 del RP è rappresentato uno schema sintetico relativo a: componenti, aspetti, obiettivi ambientali di sostenibilità e possibili interazioni/impatti con il PER.</p> <p>Riguardo all’identificazione degli obiettivi di sostenibilità riportati in tabella, lo schema di rappresentazione che mette in relazione le componenti ambientali con gli “aspetti ambientali di riferimento”, dovrebbe premettere o dare evidenza della metodologia che da evidenza dei “possibili impatti” sull’ambiente, facendo riferimento, ad esempio, alle azioni o a categorie di azioni associate ad obiettivi del Piano in grado di determinare i probabili impatti descritti.</p>	A	Contributo accolto. L’impostazione del RA rispetto a quanto previsto nel RP è stata modificata allo scopo. L’impatto ambientale e socioeconomico di ciascuna delle 35 Scelte di PER è illustrato e valutato in un Dossier valutativo dedicato.
7	<p>7) A pagina 20 del RP è rappresentato uno schema sintetico relativo a: attività, aspetti, obiettivi antropici e possibili interazioni/impatti del PER.</p> <p>Riguardo ai contenuti classificati come “Obiettivo antropico di sostenibilità di riferimento”, la definizione dell’obiettivo attraverso la “variazione” di uno stato o di una condizione ad esempio relativa all’uso del suolo, piuttosto che ai sistemi di “trasporto” o dei “materiali da costruzione”, appare troppo generica sia rispetto ad una chiara definizione del target da raggiungere sia in un’ottica di valutazione ambientale.</p>	A	Contributo accolto. L’impostazione del RA rispetto a quanto previsto nel RP è stata modificata allo scopo. (vedi cap. 7 RA)

8	<p>8) Nella rappresentazione matriciale a pagina 22 del RP, sono correlati gli obiettivi strategici del Piano con le diverse componenti ambientali ed antropiche ai fini di una prima ed esemplificativa definizione di potenziali impatti. In riferimento agli obiettivi considerati, si ritiene che l'obiettivo strategico che prevede "l'Azzeramento" dei gas clima alteranti, vada meglio precisato rispetto ad un saldo di riferimento o eventualmente in rapporto al quadro emissivo previsto dall'attuazione del redigendo PER.</p>	A B	<p>Contributo accolto. L'impostazione del RA rispetto a quanto previsto nel RP è stata modificata allo scopo.</p> <p>Inoltre, nel PER è stato precisato il livello di decarbonizzazione atteso dal piano</p>
9	<p>9) Componenti, aspetti, obiettivi ambientali di sostenibilità e possibili interazioni/impatti con il PER (RP, pag.22).</p> <p>In merito alla rappresentazione matriciale che mette in relazione gli obiettivi strategici del Piano con le diverse componenti ambientali ed antropiche ai fini di una prima definizione di potenziali impatti, si suggerisce di specificare che per la componente "Acqua" saranno valutati non solo gli impatti derivanti da "impianti idroelettrici e/o in conseguenza di particolari lavorazioni in corso d'opera" ma anche quelli derivanti dalle altre tipologie di FER previste dal Piano nel territorio regionale quale, in particolare, l'energia geotermica, per le possibili interazioni quali-quantitative con le acque sotterranee e l'energia da biomasse. (seguono esempi)</p>	A	<p>Contributo accolto. L'impostazione del RA rispetto a quanto previsto nel RP è stata modificata allo scopo (vedi dossier valutativi da I a I5)</p>
9bis	<p>.... In merito all'energia idroelettrica va, inoltre, ricordato che la Commissione Europea, in applicazione della Direttiva quadro "Acque" 2000/60/CE abbia chiesto all'Italia, con la procedura - caso EU Pilot 6011/14/ENVI informazioni sui procedimenti di rilascio di nuove concessioni di derivazione di acque ad uso idroelettrico, proprio in relazione all'applicazione del punto 4.7 su citato. Appare, pertanto, necessario che il PER della regione Lazio tenga in debito conto le esigenze di salvaguardia dello stato di qualità dei corpi idrici, evitando che l'autorizzazione di nuove derivazioni ad uso idroelettrico possa determinare un deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale, fatto salvo che, in sede istruttoria, si ricorra all'applicazione delle condizioni di cui all'art. 4.7 della Direttiva, dimostrando, in particolare, che i vantaggi conseguiti con il nuovo utilizzo sono superiori ai vantaggi "per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi ambientali per il corpo idrico" in questione. Tale opzione necessita però di essere inserita nel prossimo Piano di gestione distrettuale.</p>	B	<p>Contributo accolto. Il PER effettivamente armonizza la disciplina regionale in materia di qualità delle acque (LR 04.04.2014, n.5 e ss.mm.e ii.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia con la direttiva europea, ed in particolare con la sentenza della Corte di Giustizia europea del 1° luglio 2015, che chiarisce che, salvo deroghe, non è ammissibile l'autorizzazione di progetti che provocano un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, ossia quando lo stato dei almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V della dir. 2000/60/CE si degradi di una classe. - sia con la normativa nazionale, ed in particolare le linee guida emanate dal MATTM di cui ai decreti STA 29/2017 e STA 30/2017, con i quali sono stati fissati criteri omogenei e scientificamente avanzati per determinare i deflussi ecologici necessari al mantenimento del buono stato di qualità dei corsi di acqua, e per effettuare la valutazione ambientale ex ante delle richieste di derivazione d'acqua.
10	<p>10) In riferimento alle precedenti osservazioni e ai contenuti del RA che il proponente riporta nel § 7 (RP, pagg. 44-45), in particolare al n. I.3 "Analisi</p>	A	<p>Contributo accolto. L'impostazione del RA rispetto a quanto previsto nel RP è stata modificata allo scopo. La matrice di valutazione è adeguata a quanto richiesto dal MATTM</p>

	<p>delle interazioni del PER con altri piani e programmi”. Si ritiene necessario che nel RA sia effettuata, rispetto ad ogni strumento normativo, programmatico e pianificatorio analizzato, l’analisi di coerenza esterna (verticale ed orizzontale) tra gli obiettivi del PER e gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti, evidenziando potenziali coerenze ed incoerenze e, nel caso di situazioni di incoerenza, indicando le modalità di gestione per il loro superamento.</p> <p>Sarebbe inoltre opportuno effettuare anche l’analisi di coerenza interna tra gli obiettivi ambientali specifici e il sistema delle azioni di piano, evidenziando eventuali contraddizioni/incoerenze e le modalità per affrontarle, così come per la coerenza esterna.</p>		
11	<p>11) nel RP non si fa riferimento al vecchio PER, approvato nel 2001 ed ancora vigente. Nel 2008 la Regione Lazio incaricava l’ENEA di predisporre l’aggiornamento del PER, ma questo non veniva mai approvato dal Consiglio Regionale.</p> <p>Pur considerando che le normative di riferimento per il Piano di settore in oggetto, nonché la normativa ambientale hanno subito aggiornamenti e innovazioni anche sostanziali, sarebbe opportuno descrivere lo stato di attuazione del precedente strumento e gli scenari tendenziali indotti nel settore energetico e sull’ambiente, al fine di dare evidenza della precedente esperienza di pianificazione, in ordine a risultati ottenuti e criticità emerse e verificare l’efficacia degli obiettivi, ma anche delle misure da adottare.</p>	A B	<p>Contributo non accolto.</p> <p>Come accennato nella prefazione del PER, le dinamiche esogene si sono rivelate molto più incisive di quelle indotte dal PER 2001 (l’aggiornamento 2008 di fatto non è stato portato a compimento). Pertanto non si è ritenuto opportuno confrontarsi con tale documento ormai obsoleto sotto i diversi profili metodologico, tecnologico, di politica energetica, di aggiornamento circa l’evoluzione del quadro normativo e regolamentare dei mercati energetici.</p>
12	<p>12) Nel RP sono stati riportati sinteticamente cenni sulle componenti ambientali e sugli aspetti antropici (RP, pagg. 23-41).</p> <p>“Considerato che il Documento strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio «Nuovo Piano Energetico del Lazio. Risparmio ed Efficienza Energetica. Verso la Conferenza di Parigi del 2015» è stato elaborato con dati disponibili nel 2014” (DGR n. 768 del 29/12/2015, pag. 5) si ritiene necessario che nel RA:</p> <p>a) la caratterizzazione delle singole componenti e aspetti ambientali sia approfondita, attraverso l’uso di opportuni indicatori, con particolare attenzione alle condizioni di criticità e alle particolari emergenze ambientali presenti nel territorio interessato, comprese le aree di produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;</p> <p>b) siano individuati vincoli e/o tutele;</p> <p>c) siano considerate eventuali aree sensibili e vulnerabili ed elementi ambientali connessi con situazioni di rischio per la salute umana;</p>	A	<p>Contributo accolto. Aggiornamenti, per quanto possibile, eseguiti. E’ stata poi introdotta, tra le misure di mitigazione degli impatti relativi a particolari categorie di impianti, una particolare attenzione al mantenimento di fasce di rispetto idonee alla tutela delle produzioni agroalimentari.</p>

	<p>d) siano aggiornati i dati relativamente a tutti gli aspetti considerati;</p> <p>e) siano individuati i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce che caratterizzano lo stato attuale ambientale, quelli sui quali la realizzazione del piano potrebbe creare ulteriori problematiche, al fine di valutarne gli impatti e le eventuali misure per il loro contenimento, anche al fine di avere un ulteriore strumento per indirizzare la scelta delle misure da adottare.</p>		
13	<p>13) Per quanto riguarda l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe determinare sull'ambiente, il proponente dichiara che nel RA procederà ad un approfondimento della rappresentazione "a titolo esemplificativo" riportata nella tabella "Componenti, aspetti, obiettivi ambientali di sostenibilità e possibili interazioni/impatti con il PER" (RP, pagg. 17-21) e nella "rappresentazione matriciale che relaziona gli obiettivi strategici del Piano con le diverse componenti ambientali ed antropiche ai fini di una prima ed esemplificativa definizione di potenziali impatti" (RP, pag. 22). Si fa presente che, al fine dell'individuazione degli impatti, risulta troppo generico relazionare gli obiettivi strategici (che per loro stessa definizione sono di carattere generale, ovvero non rappresentativi dell'ambito territoriale oggetto del piano) con le "componenti ambientali/antropiche"; a tale proposito si ritiene necessario che nel RA, tenuto conto dell'approfondimento dei contenuti del piano e del maggiore dettaglio conoscitivo dell'ambito territoriale interessato, siano individuati e descritti e, laddove possibile localizzati, gli interventi che il piano prevede di attuare (ad esempio interventi infrastrutturali per l'approvvigionamento, lo stoccaggio, la produzione e la distribuzione di energia) e le tipologie di produzione da fonti energetiche rinnovabili (FER) che saranno utilizzate (ad es. solare termico e fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico, biogas, ecc...).</p>	A	<p>Contributo accolto. L'impostazione del RA rispetto a quanto previsto nel RP è stata modificata allo scopo (vedi, ad es. matrice di valutazione)</p>
14	<p>14) Il RP, a pag. 23, riporta alcuni cenni sul contesto ambientale di riferimento, che in seguito saranno approfonditi nel Rapporto Ambientale.</p> <p>Si valuti l'utilità di determinare nel RA le condizioni per favorire il recepimento delle indicazioni previste dal D.M 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", in particolare rispetto al punto 17.1 ove si dispongono specifiche misure finalizzate ad accelerare l'iter di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, attraverso una individuazione preliminare delle aree non idonee o parzialmente idonee, o idonee con particolari</p>	A B	<p>Contributo accolto. Nel PER è stata appositamente aggiunta la scheda di intervento n.1, intitolata "Regolamento per la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile".</p> <p>Il Regolamento di cui alla scheda n.1 sarà ovviamente conforme alle linee guida contenute nel DM 10/09/2010 nonché alle ss.mm. e ii. nelle disposizioni di normative e regolamentari in materia che interverranno da qui al 2050.</p>

	<p>attenzioni e prescrizioni, per l'installazione di impianti ed infrastrutture energetiche, tenuto conto anche delle loro caratteristiche dimensionali e prestazionali. Questo anche al fine di effettuare una eventuale fase di valutazione intermedia per consentire una comparazione tra l'azione del Piano e le specificità del contesto ambientale di meso-scala.</p>		
15	<p>15) Nel RA dovranno essere individuate e descritte le ragionevoli alternative che possono essere strategiche, attuative, di localizzazione, tecnologiche descrivendone gli effetti sull'ambiente in modo comparabile tra loro per poter individuare quelle più sostenibili ambientalmente al fine di motivare la scelta di piano effettuata.</p>	A B	<p>Contributo parzialmente accolto, Vedi successivo § 1.4</p> <p>Come illustrato nel par. 9.4 del RA, si ribadisce che “In particolare, il processo di redazione del PER si è avvalso del metodo cosiddetto “Trial and error” (per tentativi ed errori), utile per determinare la ripartizione ottimale di risorse nel raggiungimento di un obiettivo prestabilito. Nella fattispecie, si è trattato di calibrare il mix delle diverse fonti di energia rinnovabile in modo da raggiungere gli obiettivi energetici fissati, minimizzando al contempo, con i ragionamenti condotti in fase di VAS, gli impatti ambientali, ma anche quelli sociali ed economici. In altri termini, si è trattato di un processo reiterativo, nel quale la modifica di una variabile (la specifica quota di produzione previsti al 2050 affidata ad una particolare FER) comportava simultaneamente la variazione di diverse altre. A facilitare questo processo iterativo, fino al raggiungimento del mix ideale, una metodologia di valutazione ambientale strategica già improntata alla considerazione in parallelo di effetti ambientali ed economico sociali (cfr. § 3.2).</p> <p>Tale processo di pianificazione/valutazione integrata, per sua natura, non è mai passato per la definizioni di “alternative” organiche, così come si potrebbe vantaggiosamente scegliere di fare per valutare l'impatto di una specifica opera ingegneristica (tipicamente i tracciati ferroviari o autostradali), avendo piuttosto operato per aggiustamenti successivi, anche in relazione al mutare dello scenario di riferimento, anche di tipo conoscitivo/comunicativo.”</p> <p>La bontà del procedimento è stata peraltro confermata dal fatto che gli impatti negativi stimati sono molto contenuti.</p>
16	<p>16) Sarà opportuno che nel RA, a valle dell'analisi e della stima degli impatti, siano individuate e descritte le misure di mitigazione degli impatti residui e, laddove non fosse possibile, le misure di compensazione ambientale. Nel caso che tali misure comportassero altri impatti, dovranno essere identificati, descritti e valutati. Nel monitoraggio si dovrà tenere conto anche dell'andamento di tali misure, attraverso opportuni indicatori. (All. VI al D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., lettera g).</p>	A	<p>Contributo accolto (vedi Dossier Valutativi e Cap. 8 RA). Inoltre, nel cap. 10 relativo alle misure di monitoraggio si richiamano indicatori di verifica dell'attuazione delle mitigazioni fermo restando che queste sono definite a livello di PER in termini molto generali e che solo nelle fasi attuative di progettazione degli interventi sarà possibile definire indicatori mirati.</p>
17	<p>17) Nel RP non ci sono riferimenti alla valutazione d'incidenza che dovrà essere svolta nel RA. Si sottolinea che il D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. all'art. 10, comma 3, stabilisce che “La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357</p>	A	<p>Contributo accolto (vedi Vinca allegata al RA). Non localizzando il PER interventi, tale Vinca non si è potuta che improntare alla valutazione di rischi potenziali per la rete ecologica, ossia dipendenti più dalla tipologia di azione che dalla effettiva interferenza.</p>

	<p>del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997...".Pertanto si ritiene necessario che nel RA siano caratterizzati i siti Natura 2000 interessati dalle azioni di piano e sia redatto lo studio per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (VincA) relativo a questi siti.</p>		<p>Di conseguenza, le conclusioni della VAS in termini di rischi potenziali possono essere trasferite anche ai siti Natura 2000 delle regioni contermini.</p>
18	<p>18) In riferimento al piano di monitoraggio ambientale, il proponente ha individuato un primo e non definitivo set di indicatori, articolati per i tre obiettivi strategici del Piano (RP, pag. 43). Si ritiene che tali indicatori siano troppo generici, essendo correlati ad obiettivi strategici. Sarebbe opportuno individuare nel RA gli indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di contesto (misurazione dell'evoluzione del contesto ambientale anche per fattori esterni al piano) - di processo (che consentono di seguire l'attuazione delle azioni del piano e quindi verificare se l'eventuale inefficacia del piano rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità specifici sia imputabile alla mancata o parziale attuazione delle azioni) - di contributo (che misurano gli effetti significativi positivi e negativi sul contesto dovuti all'attuazione delle azioni del piano). 	A	<p>Contributo accolto. Il programma di monitoraggio prevede la messa a punto di tali indicatori (vedi Cap. 10).</p> <p>Data la natura e l'estensione spaziale del PER, nel cap. 10 del RA è stato specificato che il monitoraggio di contesto coincide con l'ordinaria e periodica attività degli organi regionali preposti al monitoraggio ambientale regionale. Il monitoraggio di processo è invece intrinseco piano di monitoraggio previsto dal PER. Per questo motivo il §10.3 del RA si concentra sugli indicatori di impatto (ovvero di contributo).</p>
19	<p>19) Il RP è un documento sostanzialmente in linea con la programmazione in campo energetico a livello europeo e nazionale e tiene conto dei principali obblighi in vigore in materia di energia e di emissioni di gas-serra dal settore energetico. Nella definizione del contesto di riferimento, il documento fa essenzialmente riferimento alla Strategia Energetica Nazionale, approvata nel marzo 2013.</p> <p>Si sottolinea che nel corso della redazione del RA e del Piano, data la rapida evoluzione del contesto energetico a livello internazionale e nazionale e le implicazioni dell'Accordo di Parigi per le politiche del settore, i principali riferimenti di politica energetica dovranno essere aggiornati. In attesa di decisioni a livello comunitario relative alle modalità di conseguimento dell'obiettivo europeo di limitazione delle emissioni di gas-serra al 2030, si suggerisce di fare riferimento alla "Relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L. 39/2011, art. 2, c. 9", disponibile come allegato al Documento di Economia e Finanza 2016:</p>	A B	<p>Contributo accolto. Il RA, in materia dello stato di fatto e delle prospettive in materia energetica rimanda direttamente al quadro conoscitivo del PER, realizzato con i dati più aggiornati disponibili. Tuttavia, nel RA il documento è espressamente citato come riferimento per la valutazione (vedi § 5.1 del RA)</p>

	(http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/VV-Del- Allegato_- _AMBIENTE.pdf).		
20	<p>20) Il RP non fa riferimento alle problematiche dell'adattamento ai cambiamenti climatici, di particolare rilevanza per il settore energetico data la sua vulnerabilità a fenomeni quali le ondate di calore, l'aumento del livello del mare, l'aumento della temperatura del mare, la riduzione delle disponibilità idriche dei corsi d'acqua. Si ritiene opportuno inserire nel RA i riferimenti alla Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici e alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.</p> <p>Si segnalano, altresì, la Strategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale (STREPIN) e il Piano d'Azione Nazionale per l'incremento degli Edifici a Energia quasi Zero (PANZEB) quali documenti (in corso di approvazione) in materia di efficienza energetica in attuazione della Strategia Energetica Nazionale (SEN)</p> <p>(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2033626-efficienza-in-edilizia-consultazione-sui-piani-di-riqualificazione-del-parco-immobiliare).</p>	A	Contributo accolto. Vedi § 4.4. e 5.3 del RA
21	<p>21) Con riferimento a quanto sopra riportato, si propone pertanto la seguente revisione specifica: alla tabella “Componenti, aspetti, obiettivi ambientali e possibili interazioni/impatti con il PER” (RP, pag. 17): spostare le due voci “Contribuire a rendere l’Europa più resiliente ai cambiamenti climatici” e “Costruire una regione a bassa intensità di carbonio e ad alta efficienza energetica” dall’aspetto ambientale di riferimento “Emissione di inquinanti atmosferici” all’aspetto “Emissione di gas climalteranti”.</p>	A	Contributo accolto. L'impostazione del RA rispetto a quanto previsto nel RP è stata modificata allo scopo, con la creazione di uno specifico OAS (OAS 2 “Incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici e alle altre calamità, anche riducendo il rischio idrogeologico”, distinto dall’OAS I “Ridurre l’inquinamento atmosferico e le emissioni climalteranti”).
22	<p>22) Si segnala infine che i dati energetici e ambientali utilizzati per la definizione di un quadro sintetico del contesto ambientale di riferimento non appaiono sufficientemente aggiornati. Per il Bilancio Energetico Regionale (BER), il rapporto fa riferimento a dati ENEA in corso di elaborazione, che saranno utilizzati nella preparazione del Piano. I dati del Bilancio Energetico Nazionale (BEN) sono comunque disponibili fino al 2014, mentre il rapporto cita quelli del 2012. I dati di emissione di gas-serra e di inquinanti atmosferici a livello nazionale sono stati aggiornati dall’ISPRA fino al 2014, mentre le informazioni a livello regionale sono disponibili per gli anni 2000, 2005, 2010.</p>	B	Contributo accolto
23	<p>23) Cenni sul contesto ambientale di riferimento (pag. 23)</p>	A	Contributo accolto (vedi § 6.2 RA).

	<p>Per quanto attiene alla componente "Aria", si ritiene che vada approfondita la caratterizzazione ambientale per le aree e per gli inquinanti più critici anche attraverso il supporto dei dati dell'ARPA Lazio di monitoraggio dell'aria. Tale approfondimento potrà consentire di effettuare adeguate analisi degli scenari futuri per le aree e per gli inquinanti più critici.</p>		
24	<p>24) A pag. 25 è rappresentata una prima proposta di indicatori disponibili per il tema ambientale Acqua.</p> <p>Pur considerando la fase preliminare del documento si tenga presente che il set di indicatori relativi alle risorse idriche presentati nella Tab. 1.2 non è da ritenersi sufficiente per un'adeguata caratterizzazione della componente, (p.36: Ind. 006 Irregolarità nella distribuzione dell'acqua (a) (b); 9,09,89,27,57,37,15,65,96,35,1; Ind. 008 Disponibilità di risorse idropotabili (a) (b) (c) (d); Ind. 009 Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano (a) (b) (c) (d)).</p> <p>Si ritiene necessario prevedere anche indicatori che diano evidenza dello stato di qualità delle risorse idriche.</p> <p>Per le acque superficiali si raccomanda di prevedere lo stato ecologico e lo stato chimico desunto dal monitoraggio delle sostanze chimiche prioritarie (Tab. 1A) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 8 novembre 2010, n. 260 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo".</p> <p>Per le acque sotterranee si raccomanda, invece, di considerare l'indicatore "stato chimico" e l'indicatore "stato quantitativo" previsti ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento".</p>	A	<p>Contributo accolto</p> <p>Il §10.3 del RA è stato aggiornato.</p>
X - ARPA LAZIO (DOC. 0057310 DEL 28/07/16)			
1	<p>1) Il RA dovrà evidenziare in quale modo il PER ha tenuto conto dello stato di qualità dell'aria del territorio regionale per definire l'idoneità delle aree all'installazione di impianti di produzione di energia. I criteri utilizzati dovranno essere correlati alle tipologie di fonti in funzione delle relative emissioni in aria.</p>	A B	<p>Contributo accolto. Nel Cap. 5 le zonizzazioni territorio regionale sono effettuate in base al Piano della Qualità dell'aria</p>
2	<p>2. Il RA nell'ambito dell'analisi di coerenza esterna dovrà verificare il rispetto da parte del PER del</p>	A B	<p>Contributo accolto. L'ENEA ha offerto un contributo specifico, nel PER, relativo agli scenari a fini emissivi</p>

	d.lgs. 155/2010 art.22 c.4 laddove prevede che "Lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attività produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi. (..)".		
3	3. Il RA dovrà evidenziare in quale modo il PER ha tenuto conto dello stato di qualità delle acque del territorio regionale (ai sensi della direttiva 2000/60/CE) per definire l'idoneità delle aree all'installazione di impianti di produzione di energia che prevedono impatti sulle risorse idriche.	A B	Contributo accolto. Il PER effettivamente armonizza la disciplina regionale in materia di qualità delle acque (LR 04.04.2014, n.5 e ss.mm.e ii.) con la direttiva europea, ed in particolare con la sentenza della Corte di Giustizia europea del 1° luglio 2015, che chiarisce che, salvo deroghe, non è ammissibile l'autorizzazione di progetti che provocano un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, ossia quando lo stato dei almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V della dir. 2000/60/CE si degradi di una classe.
4	4. Il RA, tenuto conto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 s.m.i. Parte II Allegato VI lett. f), dovrà tenere conto degli eventuali impatti sulla salute.	A	Contributo accolto (vedi dossier valutativi)
5	5. Nel caso in cui il PER prevede tra le fonti rinnovabili da sviluppare anche la "geotermia" è necessario che il RA contenga una valutazione degli impatti ambientali sulla matrice suolo e acque sotterranee correlando la valutazione alla sensibilità territoriale regionale.	A	Contributo accolto. Si rimanda ai dossier valutativi delle Aree Funzionali <ul style="list-style-type: none"> • FER/geo2 media entalpia • FER/geo3 alta entalpia
6	6. Alla luce degli impatti sulla qualità dell'aria connessi alla produzione di energia elettrica da biomassa, il RA dovrà contenere una valutazione degli impatti che tenga conto: dell'attuale dotazione impiantistica di impianti a biomasse presenti nel Lazio; della classificazione regionale in materia di qualità dell'aria effettuata ai sensi del d.lgs.155/2010; del principio di tutela ambientale previsto dalle direttive europee e recepito dalle normative di settore italiane che, se in linea con gli standard previsti, prevede almeno il mantenimento dei livelli di qualità ambientale e negli altri casi il miglioramento.	A	Contributo accolto nei limiti di agibilità del PER, che non prevede valutazioni sito-specifiche. Tuttavia, nei Dossier Valutativi si è tenuto conto del potenziale inquinante degli impianti a biomassa. Inoltre, nella parte conoscitiva de RA si è fatto espresso riferimento al recente aggiornamento della classificazione regionale in materia di qualità dell'aria e sono stati riportati i più recenti dati di monitoraggio disponibili.
7	7. L'analisi della componenti ambientale Acqua (cfr. pag. 25 del RP) dovrà considerare anche degli indicatori relativi alla qualità.	A	Contributo accolto. Il §10.3 del RA è stato aggiornato.
8	8. Nell'ambito del processo di definizione del PER si propone di valutare il contributo alle azioni di contenimento dei consumi (cfr. pag.9 del RP) che può essere dato attraverso la figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (in genere chiamato energy manager) previsto dalla legge 10/91.	B	Contributo accolto. Vedi schede di intervento 25, 26, 27, 71, 75, nel PER e Area Funzionale Trasv8 "modernizzazione del sistema di governance" nel RA
9	9. MONITORAGGIO: Il Rapporto Ambientale dovrà contenere il sistema di monitoraggio del Piano, considerata la velocità delle dinamiche	A	Contributo accolto. Nel cap. 10.3 del RA è stata definito un set di indicatori preliminari come riferimento minimo indispensabile rimandando all'attività della struttura di

<p>territoriale e la capacità di alcuni indicatori di registrare sensibili cambiamenti, si ritiene che la frequenza debba essere annuale. Al fine di sopportare la definizione del sistema di monitoraggio, ad integrazione della tabella di pag.43 del RP, si riportano in allegato una serie di indicatori che costituiscono una prima indicazione che non deve essere considerata né esaustiva, né vincolante per l'Autorità Procedente. Gli indicatori dovranno contenere anche indicatori di tipo socio-economico. Si ritiene opportuno che vengano individuati indicatori che abbiano dati disponibili alla scala comunale e provinciale (segue allegato indicatori).</p>	<p>monitoraggio definita nel PER e descritta in §10.2 del RA il compito di definire eventuali approfondimenti.</p>
---	--

XI - PARCO DI VEIO (DOC. 1716 DEL 1/8/16)

1	<p>1. Individuazione degli impatti derivanti dalla attuazione del Piano in riferimento alla distribuzione nel territorio del Parco di elementi sensibili o di interesse conservazionistico e paesaggistico o di importanza strategica per la fruizione del territorio. Si fa presente che elementi di interesse ai fini della VAS in esame sono desumibili dal Piano d'Assetto adottato e pubblicato dall'Ente Parco (www.parcodiveio.it) che, anche se ancora in fase di controdeduzione, fornisce indicazioni circa le valenze del territorio e gli orientamenti gestionali per la salvaguardia del patrimonio naturale.</p>	A	<p>Contributo accolto nei limiti di agibilità del PER, che non prevede valutazioni sito-specifiche. Il piani di Assetto dei Parchi sono comunque stati citati come elementi di approfondimento per le fasi successive, a fronte di scelte localizzative (v. § 4.4 RA)</p>
2	<p>2. Individuazione e valutazione delle interferenze con il Sito SIC Valle del Cremera - Zona del Sorbo IT6030011 e verifica della coerenza con le Misure di conservazione del sito adottate con DGR n. 159 del 14 aprile 2016 "Adozione delle misure di conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat e del DPR 357/97 e smi - codice IT60300 (Roma)";</p>	A	<p>Contributo accolto. Il tema è stato trattato nella valutazione di incidenza</p>
3	<p>3. In riferimento agli impatti individuati si renderà opportuno disciplinare le tipologie di impianti da fonti rinnovabili ammissibili nell'area protetta individuando anche le opportune misure di mitigazione. A titolo esemplificativo si evidenzia la necessità di limitare gli impianti fotovoltaici agli edifici e alle strutture costruite esistenti in modo da evitare l'insorgenza di impatti irreversibili sia visivi che ambientali.</p>	A B	<p>Richiesta non pertinente. Questo genere di indicazioni sono di pertinenza del piano d'assetto del parco, entro i margini ad esso consentiti dalla normativa sovraordinata.</p>
4	<p>4. Il piano di monitoraggio previsto all'art. 18 del D. Lgs. 152/2006 dovrà prevedere indicatori dello stato dell'ambiente che permettano di verificare in maniera adeguata il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed in grado di rilevare l'insorgenza di eventuali Impatti sul territorio.</p>	A	<p>Contributo accolto. In particolare, data la natura e l'estensione spaziale del PER, nel cap. 10 del RA è stato specificato che il monitoraggio di contesto coincide con l'ordinaria e periodica attività degli organi regionali preposti al monitoraggio ambientale regionale. Il monitoraggio di processo è invece intrinseco piano di monitoraggio previsto dal PER. Per questo motivo il §10.3 del RA si concentra sugli indicatori di impatto (ovvero di contributo).</p>

XII - COMUNE DI FIUMICINO in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Statale del Litorale (DOC. 72253/2016 DEL 09-08-2016)			
1	Ritiene che il nuovo piano energetico regionale debba prevedere, parallelamente alla realizzazione di nuovi impianti a basso impatto, anche la messa in atto di una pressante opera di sensibilizzazione e di informazione che metta in evidenza oltre ai vantaggi di tipo ambientale, anche i vantaggi di tipo economico.	B	Contributo accolto. Vedi Schede di intervento 74, 75 e 76 del PER (Cap. III) e Area Funzionale 35 “Comunicazione e sensibilizzazione” nel Rapporto Ambientale
2	il processo partecipativo connesso all'espletamento della Valutazione Ambientale Strategica dovrebbe costituire solo il primo step di un'opera di informazione e sensibilizzazione capillare. La sensibilizzazione sul tema dovrebbe poi sfociare in un sistema di incentivazione economica che preveda l'introduzione di regimi tariffari volti a premiare i comportamenti virtuosi e a penalizzare gli sprechi.	B	Contributo accolto. Le azioni previste dal PER sono in gran parte di natura incentivante (vedi Cap III)
3	L'amministrazione si è dichiarata “contraria alla realizzazione sul proprio territorio di tutte le tipologie di impianti insalubri, attraverso apposita modifica al Regolamento di Igiene del Comune approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2013. In questa logica ritiene che nell'intero territorio comunale e soprattutto all'interno della Riserva debbano essere consentite esclusivamente tipologie di impianto a basso impatto ambientale, quali impianti ad energia solare (termica e fotovoltaica) o eolici di piccole dimensioni e destinati all'autoproduzione, e debbano essere escluse tutte le tipologie di impianto che prevedano la combustione della materia.	B	Contributo non pertinente. I criteri di localizzazione restano in capo alle altre disposizioni regionali specifiche e al PQA (per impianti a combustione). Quanto alla specifica localizzazione di impianti industriali in aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000, l'attivazione di specifiche procedure autorizzative è definito dalle norme nazionali e regionali e da eventuali NTA e regolamenti delle aree protette.
4	Per quanto sopra, benché non sia questa la sede propriamente deputata, rammentiamo ancora una volta che anche l'impianto AMA di Maccarese, nato come impianto per il compostaggio aerobico ed utilizzato ormai da anni da AMA come impianto per la trasferta, che ha rischiato di essere trasformato in un mega impianto di produzione di biogas, dovrà essere delocalizzato, in quanto ubicato all'interno della Riserva.	B	Contributo non pertinente (riguarderebbe un piano dei rifiuti)
XIII - CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA (DOC. I 18744/16 DEL 9/9/16)			
I	Si sottolinea “l'esigenza che nel Rapporto ambientale, (...) vengano individuati e descritti gli effetti di eventuali interventi del Piano che interessino territorialmente le aree protette direttamente gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale attraverso lo scrivente Servizio. Si tratta di n. 6 aree protette, di cui 5 riserve naturali (Monte Catillo, Monte Soratte, Nomentum, Macchia di Gattaceca e Villa Borghese di Nettuno) e un monumento naturale (Palude di Torre Flavia) affidate in gestione a questo Ente dalla stessa	A	Contributo accolto. Tuttavia non sono stati forniti specifici riferimenti perché il PER non localizza interventi.

<p>Regione Lazio. (...) Laddove interventi attuativi del Piano dovessero interessare le suddette aree, risulta necessario che nel Rapporto Ambientale vengano indicate le misure atte ad impedire o ridurre gli eventuali impatti negativi di tali interventi nei confronti delle aree protette metropolitane.”</p>		
---	--	--

2.2.3 Contributi dell’Autorità Competente

XIV - AUTORITA' COMPETENTE (DOC. N. 0536296 DEL 25-10-2016)			
1	1. Tutte le elaborazioni del rapporto ambientale aventi a riferimento rappresentazioni di dati provenienti da banche dati dovranno essere corredate di indicazione della fonte informativa ufficiale tale da rendere univoca la individuazione.	A	Contributo accolto
2	2. Dovranno essere indicati gli obiettivi di protezione ambientale e sviluppo sostenibile stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale pertinenti al piano e il modo in cui gli stessi hanno contribuito alla formulazione degli obiettivi e delle azioni di piano.	A	Contributo accolto. La metodologia proposta fa derivare il sistema di obiettivi di riferimento per la valutazione ambientale proprio dalla lettura mirata di tali documenti, organizzata in otto tematismi. Vedi Cap. 5 del RA
3	3. Dovrà essere determinato un quadro di correlazione tra obiettivi generali (discendenti dagli obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale di cui al punto 2 e dalla normativa di riferimento del Piano), obiettivi specifici e singole azioni (o categorie di azioni) previste dal Piano; è opportuno che tale correlazione sia leggibile e organizzata in forma tabellare con evidenza delle azioni previste per il raggiungimento di ogni obiettivo di piano.	A	Contributo accolto. Tale è esattamente il contenuto della Matrice di Valutazione con gli obiettivi generali sintetici nelle colonne ed obiettivi specifici e singole azioni nelle righe
4	4. Quanto sopra esposto dovrà essere realizzato anche tenuto conto dei contenuti del Piano previsti dalla normativa istitutiva di riferimento per l'elaborazione e l'approvazione.	B	Contributo accolto
5	5. Dovrà essere integrato il quadro conoscitivo con l'analisi degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano. Gli aspetti pertinenti riguardano le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione del Piano e dipendono da una esplicita definizione degli obiettivi e delle azioni di piano nonché dall'ambito di influenza territoriale dello stesso. Si invita a trattare in modo essenziale gli aspetti ambientali interessati dal piano al fine di mettere in evidenza qualsiasi problema e/o sensibilità ambientale esistente, pertinente al piano; tra gli aspetti pertinenti dello stato dell'ambiente devono essere considerati e descritti anche gli aspetti ambientali interessati indirettamente dalle azioni di Piano.	A	Contributo accolto. Per i diversi possibili scenari del PER, incluso lo scenario inerziale (senza l'attuazione del Piano), vedi parte I del per e cap. 4 del RA, che ne sintetizza i contenuti

6	6. Attraverso l'analisi della coerenza esterna con gli altri strumenti e livelli di pianificazione andranno rilevate la conformità, la compatibilità o eventuali incoerenze. Tra i Piani da considerare si ricordano anche i Piani di sviluppo della Rete elettrica di trasmissione nazionale di TERNA	A	Contributo accolto Il PER tiene ampiamente conto della compatibilità delle proprie politiche energetiche con l'evoluzione prevista della rete di distribuzione (Vedi § 1.4)
7	7. Nel Rapporto ambientale l'esito della verifica di coerenza esterna dovrà essere rappresentato non solo in formato matriciale (in cui per ogni azione di Piano sia verificata la coerenza con ognuno degli obiettivi di sostenibilità afferenti il piano e derivanti dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati) ma dovrà essere descritto in un apposito paragrafo/capitolo. Si invita ad esplicitare eventuali potenziali incoerenze e ad illustrare le possibili modalità di gestione delle stesse.	A	Contributo accolto. Tali sono i contenuti dei capitoli 7 e 8 del RA
8	8. Nel Rapporto ambientale dovrà essere rappresentato, tramite matrice di correlazione, l'esito della verifica di coerenza interna finalizzata ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del Piano e tra le azioni proposte per conseguirli, in modo tale da evidenziare eventuali incongruenze tra azioni di piano.	A	Contributo accolto. Nella matrice di valutazione, gli obiettivi del PER e le azioni messe in campo per conseguirli sono direttamente connessi in una struttura ad albero (l'Albero delle scelte del PER)
9	9. Nel rapporto ambientale si dovranno esplicitare i criteri e gli orientamenti di sostenibilità utilizzati ai fini delle determinazioni di piano relativi alla diversificazione delle fonti energetiche e agli incrementi incentivanti nell'utilizzo di fonti rinnovabili previsti. Tali determinazioni dovranno essere rappresentate da comparazioni quantitative atte a evidenziare le alternative esaminate.	A	Contributo parzialmente accolto. Vedi successivo paragrafo 9.4
10	10. Nell Rapporto ambientale dovranno essere esplicitati i criteri finalizzati alla determinazione delle scelte localizzative operate dal Piano e conseguentemente le modalità di perimetrazione delle stesse. I criteri dovranno fornire evidenza delle modalità di considerazione delle sensibilità ambientali, culturali e paesaggistiche presenti.	A, B	Il PER non localizza gli impianti
11	11. Per quanto concerne in particolare l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti a fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010) dovranno essere descritte le limitazioni/esclusioni afferenti a ogni singola tipologia di impianto.	B	I criteri di individuazione dei siti non idonei alla localizzazione di impianti restano in capo alle altre disposizioni regionali specifiche e al PQA (per impianti a combustione)
12	12. Con riferimento ai criteri elaborati si dovranno evidenziare eventuali casi di deroga agli stessi, per particolari situazioni, con indicazione delle motivazioni che hanno condotto alle determinazioni finali nonché le analisi delle alternative analizzate.	A	Contributo accolto. Vedi successivo paragrafo 9.4
13	13. Nel Rapporto Ambientale l'analisi dei potenziali impatti dovrà essere differenziata per tipologia di impianto (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas,	A	Contributo accolto. Il metodo di valutazione prescelto offre tutte queste prestazioni, in particolare la valutazione degli impatti cumulati

	termoelettrico, ed ulteriori forme di produzione energetica) e dovrà considerare aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.		
14	14. La valutazione della significatività degli impatti dovrà essere effettuata sulla base delle azioni di piano individuate e dovrà fornire oggettivo riscontro della considerazione, nel sistema di valutazione, delle criticità e/o sensibilità di contesto individuate tenendo conto dell'attuale stato di carico delle componenti. A tal proposito si ritiene utile la indicazione di sintesi, all'interno dei relativi capitoli di descrizione delle componenti ambientali, delle sensibilità/criticità rilevate.	A	Contributo accolto, nella misura in cui si sta valutando un piano che non prevede localizzazioni di impianti
15	15. Illustrare le misure correttive che, sulla base degli eventuali impatti individuati, dovranno essere previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano;	A	Contributo accolto, vedi Cap. 8 RA
16	16. Per le azioni di piano aventi significativi interessamenti delle componenti ambientali, dovranno essere analizzate e descritte le alternative di piano individuate e tenute in considerazione nell'elaborazione delle previsioni di piano nonché gli eventuali scenari futuri alternativi ipotizzabili, avendo cura di evidenziare le ragioni della scelta delle alternative individuate e di come è stata effettuata la valutazione (gli effetti ambientali prodotti dalle diverse alternative, devono essere comparati al fine di individuare quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi di piano).	A, B	Contributo accolto. Vedi successivo paragrafo 9.4
17	17. Il Rapporto ambientale dovrà prevedere la predisposizione di un piano di monitoraggio volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e la verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.	B	Contributo accolto. Vedi Cap. 10 RA
18	18. Il piano di monitoraggio dovrà essere strutturato in modo tale da individuare le persone responsabili dell'attuazione del monitoraggio e della redazione dei report, i tempi, le modalità di attuazione e le misure correttive per ogni azione di piano interessata dal monitoraggio stesso. Il	A	Contributo accolto. Vedi Cap. 10 RA

	piano di monitoraggio dovrà essere altresì corredato da un quadro economico attestante le risorse economico-finanziarie necessarie alla sua realizzazione nonché la disponibilità delle stesse.		
19	19. Il rapporto ambientale dovrà illustrare il processo formativo del Piano ed il suo coordinamento con le fasi del processo di VAS, descrivendone le modalità di raccordo/integrazione; dovrà altresì esplicitare le fasi di partecipazione effettuate, le fasi della procedura di VAS svolta (avendo cura di aggiornare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti) e dovrà dare evidenza dello stato di avanzamento dell'iter di approvazione.	A	Contributo accolto. Vedi precedenti paragrafi del presente Cap. 9 RA
20	20. Nel Rapporto Ambientale dovrà essere data specifica evidenza di come il procedimento di VAS ha contribuito alla integrazione di criteri ambientali nelle scelte di piano.	A	Contributo accolto. Vedi successivo paragrafo 9.4
21	21. Il Rapporto Ambientale dovrà contenere gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/97 e ss.mm.ii. ai fini della Valutazione di Incidenza relativa alle aree della Rete Natura 2000 ricadenti e limitrofe all'area interessata dal piano.	A	Contributo accolto. Vedi valutazione di incidenza
22	22. Il Rapporto ambientale dovrà dare atto della fase di consultazione preliminare ed evidenziare come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti (art.13, comma 4, del decreto). A tal fine all'interno del Rapporto Ambientale dovrà essere previsto uno specifico capitolo che fornisca evidenza delle modalità di accoglimento dei contributi acquisiti in fase di scoping (osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e quelle formulate dall'Autorità Competente nel presente atto), avendo cura di analizzare le eventuali criticità sollevate e di indicare in quale modo si è tenuto conto di tali criticità, e delle eventuali prescrizioni, nella redazione del Rapporto Ambientale, nella configurazione della proposta del Piano e nelle relative Norme Tecniche di Attuazione. Tale capitolo dovrà essere strutturato scorporando i contributi in singole osservazioni logiche e correlando ad ognuna (avendo cura di identificarle univocamente) la modalità di recepimento. L'istruttoria delle osservazioni dovrà accogliere le varie indicazioni di indirizzo per l'elaborazione del Piano e del Rapporto ambientale e motivare puntualmente i casi in cui le osservazioni non sono accolte. Le osservazioni dovranno essere raggruppate per soggetto e fornire evidenza delle indicazioni sia per argomento che per documento di riferimento (Piano oppure Rapporto ambientale).	A	Contributo accolto. Vedi presente paragrafo 9.3 del RA

2.3 Le Osservazioni pervenute in merito al PER e relativa VAS adottati

Con Delibera di Giunta Regionale n. 656 del 17 ottobre 2017, l’Autorità Procedente ha adottato la proposta di Piano ed il relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica. A seguito della sua pubblicazione, sono pervenuti nei sei mesi successivi (tutte fuori dai termini di legge, ma ugualmente considerate) 8 Osservazioni, da parte dei seguenti Soggetti (in ordine cronologico):

- Parco di Veio
- MATTM, direzione generale per le valutazioni
- MATTM, direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento
- Comitato via Monfalcone borgo Montello- Bainsizza
- Comitato salute e ambiente, coordinamento ambiente Tuscia, rete ambientalista indipendente del centro Italia
- Direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità - area piani territoriali del consorzi industriali subregionall e di settore
- Direzione regionale politiche ambientali e ciclo del rifiuti area valutazione di incidenza e risorse forestali
- Provincia di latina

Si riporta nella seguente tabella una sintesi delle osservazioni con le relative controdeduzioni.

Tipo LEGENDA: Tipologia di Osservazione	
A	Osservazioni riguardanti i contenuti del PER
B	Osservazioni riguardanti i contenuti del RA
C	Osservazioni sull’istruttoria e su questioni procedurali (partecipazione, condivisione, ecc)

	Osservazione	Tip.	Risposta
Prot. RL: 0121233.05-03-2018 – PARCO DI VEIO			
I	<p>CONSIDERATO CHE nel raggiungimento dei suoi obiettivi il Piano in oggetto ha un impatto positivo su diverse componenti ambientali;</p> <p>nella parte I - contesto di riferimento a pag. 75 e seguenti si trattano gli interventi in programma sulla rete elettrica nel Lazio;</p> <p>tra tali interventi sono compresi quelli relativi al riassetto della Rete Elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione AT nel Comune di Roma per i quali l’Ente parco di Veio ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Regione Lazio, Comune di Roma, Terna ed Acea nel 2010;</p> <p>solo parte di questi interventi risulta ad oggi realizzata; alcuni degli interventi previsti in tale ambito, in particolare la nuova realizzazione dell’elettrodotto a 380 KV da realizzarsi nel quadrante Nord Ovest, hanno un notevole impatto ambientale e paesaggistico;</p>	A	<p>Premesso che nel PER si evidenziava</p> <p>A) dal punto di vista della Rete di Trasmissione Nazionale</p> <p>- al § 3.2.5: Riduzione delle perdite e stabilità reti energetiche – “Nel quadro delle iniziative di sviluppo programmate dal concessionario del servizio di trasmissione elettrica, assume sempre maggiore preponderanza anche nel Lazio l’esigenza di adottare soluzioni tecnologiche che conferiscano le necessarie caratteristiche di flessibilità, robustezza ed efficienza al sistema elettrico nazionale. Con lo scopo di realizzare una rete di trasmissione sempre più resiliente rispetto alle diverse condizioni di esercizio, favorendo il più possibile l’integrazione della crescente produzione da fonte rinnovabile anche non direttamente connessa alla RTN, Terna ha definito nuove soluzioni e pianificato interventi attualmente in corso di realizzazione che consentono:</p>

<p>SI VALUTA</p> <p>che per quanta riguarda il Piano Energetico Regionale siano ravvisabili effetti positivi indiretti, rilevanti a breve termine sulle tematiche di competenza esanimate si raccomanda tuttavia, sotto il profilo della sostenibilità del Piano, di valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se gli interventi previsti nel progetto di riassetto della Rete Elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione AT nel Comune di Roma (per i quali l'Ente parco di Veio ha sottoscritto il citato protocollo d'intesa nel 2010), inseriti nel Piano di Sviluppo di Terna già nel 2008, siano ancora funzionali alla razionalizzazione della Rete Elettrica AT ed al raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico Regionale alla luce degli scenari ipotizzati, che prevedono un incremento dell'utilizzo delle Fonti di Energia Rinnovabile, il passaggio a "smart grid" cosiddette bidirezionali e l'incremento dell'uso di sistemi di accumulo dell'energia elettrica, oppure se tali interventi, alla luce delle nuove strategie di decarbonizzazione messe in atto, non siano più funzionali al raggiungimento degli obiettivi del PER. 	<ul style="list-style-type: none"> • il controllo flussi di potenza sulla rete AT / AAT tramite l'installazione di Phase Shifting Transformers; • il miglioramento della stabilità e della sicurezza di esercizio del sistema attraverso l'installazione di compensatori sincroni; • la corretta gestione dei profili di tensione e dei flussi di potenza reattiva sulla rete e conseguente riduzione degli oneri di dispacciamento attraverso l'installazione di dispositivi di compensazione del reattivo; • di rimuovere le limitazioni sulle linee esistenti (con l'utilizzo di conduttori ad alta temperatura); • di ottimizzare la capacità di trasporto delle linee esistenti in funzione della temperatura di esercizio (Dynamic Thermal Rating- DTR); • di garantire un maggior sfruttamento delle risorse da FER e migliorare la regolazione del sistema nell'ambito della sperimentazione di sistemi di accumulo diffuso; • di migliorare la previsione ed il controllo della generazione distribuita tramite logiche smart. <p>B) dal punto di vista della Domanda di energia elettrica nel Lazio al § 2.2.2: del PER "I" andamento tendenziale crescente dei consumi finali elettrici, con valori che al 2050 si attestano a circa +50% rispetto al 2014 (cfr. Fig. 2.21 e tab. 2.15), è principalmente dovuto alla sovrapposizione dei seguenti due effetti tra loro in opposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione dei consumi elettrici a fronte di una sistematica ed incisiva azione di miglioramento dell'efficienza negli ambiti di utilizzo finale • incremento dei fabbisogni elettrici dovuto al graduale processo di "transizione all'elettrico" della domanda energetica tradizionalmente basata sui combustibili fossili sia per i trasporti (mobilità sostenibile) che per la climatizzazione (pompe di calore)... [in particolare per i trasporti stradali, le proiezioni di Piano considerano] "uno sviluppo delle mobilità elettrica, accompagnata da un'adeguata infrastrutturazione della rete di ricarica, tale da portare al 60 % la quota di veicoli elettrici in rapporto al totale dei veicoli circolanti con una fortissima transizione all'elettrico dei consumi finali nei trasporti, dal 2% (114 ktep) nel 2014 al 38% (1358 ktep) nel 2050 (Fig. 2.26) <p>C) dal punto di vista dell'Offerta di energia elettrica al § 2.2.3 veniva rappresentato il trend nel periodo di Piano della produzione elettrica da FER-E e da fonte fossile nel Lazio (Fig. 2.29) al § 2.2.3 [che, per far fronte alla crescita del fabbisogno elettrico sopra esposto che si presume esser concentrata in particolar modo all'interno dell'area urbana], la</p>
--	--

		<p>proiezione di Scenario nell'arco di periodo 2020 - 2050 prevede ancora una significativa produzione elettrica da fonte fossile (Fig. 2.29) [n.d.r. quest'ultima da fonte gas naturale e prevalentemente concentrata fuori del centro metropolitano] pur nell'ipotesi di mantenere una quota percentuale costante di import (dalle altre regioni) in rapporto ai crescenti consumi elettrici finali del Lazio (Fig. 2.29) [n.d.r. pertanto nella proiezione di Piano l'import elettrico dalle altre regioni è in valore assoluto crescente] al § 2.2.3 che tale proiezione di sviluppo delle rinnovabili elettriche "è sostanzialmente dovuta al solare fotovoltaico" (cfr. Fig. 2.28)... con circa 7,4 GW addizionali (Fig. 2.30),... al § 1.5.2 "Nell'ipotesi di sfruttare in via preponderante l'enorme potenziale fotovoltaico sugli edifici nel Lazio, al fine di individuare il segmento immobiliare "target", ... il patrimonio edilizio a uno e due piani (Tab. 1.27), peraltro tipicamente dotato (al di fuori dei centri storici) di suolo pertinenziale disponibile in prossimità degli edifici, può essere considerato, in prima approssimazione, quello maggiormente vocato per interventi sia di efficientamento energetico sia di installazione di sistemi di produzione energetica fotovoltaica.</p> <p>Per le valutazioni di cui sopra, pur considerando gli effetti dell'evoluzione tecnologica nel sistema elettrico regionale (ricomprensivo, tra l'altro, "un massiccio sviluppo diffuso di sistemi di "storage", quest'ultimi finalizzati sia alla stabilizzazione della rete elettrica di trasmissione nazionale sia delle microgrids di utenza"), appare evidente che non si possa escludere, nell'arco temporale di Piano, un incremento generale dei flussi elettrici trasportati dalle altre regioni e dalle aree periferiche al centro metropolitano attraverso la rete elettrica AT e AAT e pertanto, alla luce degli scenari ipotizzati, SI VALUTA</p> <p>che gli interventi previsti nel progetto di riassetto della RTN e di distribuzione AT nel Comune di Roma inseriti nel Piano di Sviluppo di Terna siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico Regionale.</p>
--	--	---

Prot. RL: 0094527.19-02-2018 - MATTM, DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI

I	<p>OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE</p> <p>Nel RA, al paragrafo 9.3: "Le integrazioni dei contributi pervenuti nel Rapporto Ambientale" (pag. 235) è rappresentato "un prospetto che illustra come si è tenuto conto, nel PER e/o nel RA, di ciascun oggetto dei contributi fornito dall'Autorità competente e dagli SCA, con il riferimento all'eventuale paragrafo del PER o del RA dove è stato direttamente inserito, o comunque trattato".</p>	B	<p>Nella dichiarazione di sintesi del RA, così come nel presente prospetto o contenente le risposte alle osservazioni si indica effettivamente parte del RA o del PER in cui si è tenuto conto dell'osservazione.</p>
---	--	---	---

	<p>...</p> <p>A tale scopo appare opportuno che la dichiarazione di sintesi ex art. 17 comma b, del D.lgs.152/2006, sia elaborata in modo da assicurare una più chiara e precisa individuazione delle modalità con cui si intenderà recepire le osservazioni pervenute in esito alla presente fase di consultazione.</p>		
2.1	<p>OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO</p> <p>Al paragrafo 4.4. del RA: “Il rapporto del PER con altri pertinenti Piani e Programmi”, si riporta che: “il PER si confronta anche con piani territoriali e settoriali, al fine di definire rischi di interferenze e per stabilire limiti e condizionalità per alcune azioni di Piano. Ci si riferisce, ad esempio, a tutte le pianificazioni che implicano forti limitazioni alla trasformabilità del territorio”. Nel seguito del paragrafo sono esposti sinteticamente, attraverso una matrice di coerenza ed una breve esposizione descrittiva, gli esiti delle analisi di coerenza orizzontale, rimandando per i dettagli alla parte V del PER</p> <p>Si suggerisce, in considerazione della accuratezza con cui tali analisi di coerenza sono state svolte nella parte V del PER, di evidenziare nel RA, il rapporto tra gli obiettivi specifici del PER e gli obiettivi di sostenibilità ambientale contenuti nella pertinente normativa sovraordinata (nazionale e comunitaria) e nei pertinenti piani e programmi regionali.</p> <p>Sebbene tale analisi possa risultare implicita nel “modello adottato” (cit. pag.8 del RA) si ritiene opportuno che tali passaggi siano esplicitati, eventualmente anche in forma matriciale, al fine di consentire, da parte di quanti interessati, una più immediata verifica della corrispondenza tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale sovraordinati, selezionati, e gli obiettivi specifici del PER.</p>	B/A (Par te V)	<p>Nel RA il tema era stato trattato in maniera sintetica in quanto ampiamente considerato nel PER.</p> <p>Si è provveduto comunque ad una rappresentazione più completa come suggerito.</p> <p>In particolare nel par. 4.4 è stata inserita la matrice di analisi di coerenza con i piani richiesta, mentre è stato aggiunto un paragrafo al cap. 5 (§ 5.11) che contiene una tabella di correlazione fra obiettivi ambientali strategici e normativa nazionale e comunitaria.</p>
2.2	<p>OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO</p> <p>Analogamente, si suggerisce, con riferimento al paragrafo 4.3 del RA: “Le proposte del PER e la loro interpretazione ai fini della valutazione” (pag. 24) laddove “di seguito si presenta l’elenco delle aree funzionali e delle azioni di piano che le compongono”, che le suddette azioni paiono spesso riferirsi ad una mera elencazione di soluzioni tecnologiche e tipologie impiantistiche, valga d’esempio quanto riportato a pagina 26 del RA...</p> <p>Per quanto citato, si valuti l’opportunità di dettagliare le azioni proposte nel PER in modo da identificare il tipo di misura o di intervento che finalizza, ad esempio, un outcome di efficientamento energetico.</p>	B	<p>Nel RA era stata operata una sintesi dei contenuti propositivi del PER, rimandando ai 35 Dossier Valutativi contenuti nell’allegato I del RA per approfondimenti.</p> <p>Per facilitare la reperibilità di questi contenuti di dettaglio, l’allegato I al RA, è stato inserito direttamente nel RA, al § 7.1.1. “I Dossier di valutazione”.</p>
2.3	<p>OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO</p>	B	<p>La strutturazione in obiettivi indicata al cap. 3 del RA invece che per “componenti ambientali” è ritenuta</p>

	<p>Con riferimento al modello valutativo proposto, descritto al capitolo 3 del RA ed in considerazione di quanto riscontrato ai paragrafi 7.1: “Gli effetti del PER sul perseguimento degli obiettivi ambientali (o verifica di coerenza esterna)” e 7.5: “La Matrice di Valutazione”, si deve osservare che tale sistema di valutazione, così come strutturato nel RA, omette di dare evidenza diretta degli impatti delle singole azioni di Piano sulla matrice ambientale.</p> <p>Non è condivisibile, al riguardo, un’impostazione metodologica in cui, come affermato nel RA...</p> <p>Pertanto, pur confermando nel merito, la validità e l’accuratezza degli esiti valutativi contenuti nel RA, così come nell’Allegato 1 - “Dossier valutativi” e nell’Allegato 2, si rappresenta che il modello proposto ai fini della valutazione delle azioni del PER sembra basarsi su presupposti interpretativi (cfr. definizione degli impatti) che non trovano corrispondenza negli orientamenti desumibili dalla vigente normativa ambientale, ritenendo la metodologia utilizzata nella VAS del PER Lazio, più affine all’esecuzione delle sole verifiche di coerenza.</p> <p>In conclusione, si suggerisce di strutturare il RA in modo da dare specifica evidenza della caratterizzazione quali/quantitativa o tendenziale, nonché della valutazione degli impatti significativi delle azioni di Piano sulle componenti e sui fattori ambientali potenzialmente interessati, avendo cura di specificare eventuali effetti cumulativi, diretti, indiretti, temporanei, reversibili, etc.</p>	<p>più efficace per un Piano, come il PER, scarsamente caratterizzato da contenuti spaziali e invece ricco di indicazioni di carattere strategico/ pianificatorio con un orizzonte temporale proiettato al 2030-2050. D’altronde è stato utilizzato un approccio coerente con altre procedure di VAS che vedevano il MATTM come Autorità Competente (cfr. VAS dell’Allegato Infrastrutture al DEF 2015)</p> <p>http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1563/2539</p> <p>Ad ogni buon conto, per ovviare al disagio causato dalla mancata corrispondenza letterale tra le componenti ambientali elencate nella normativa VAS e il sistema di obiettivi di riferimento per la valutazione, è stata prodotta una apposita tabella che evidenzia le corrispondenze tra il sistema stesso, le Macro-componenti individuate e le componenti ambientali (tradizionali e non) (vedi RA, par. 5.1, Tab. 5.1).</p>
2.4	<p>Al capitolo 7 del RA: “Possibili effetti significativi sull’ambiente” sono approfonditi gli effetti del PER sul perseguimento degli obiettivi ambientali “o verifica di coerenza esterna”. Nel seguito, a pagina 169 del RA, si evidenzia che, complessivamente, impatti negativi si verificano.</p> <p>Si suggerisce, pertanto, di approfondire il Rapporto ambientale in modo da evidenziare quali opzioni di tipo strategico e attuativo sono state considerate in relazione alle soluzioni infine adottate ed alle incoerenze riscontrate.</p>	<p>B</p> <p>Come evidenziato nel § 9.4.2. del RA si ribadisce che “In particolare, il processo di redazione del PER si è avvalso del metodo cosiddetto “Trial and error” (per tentativi ed errori), utile per determinare la ripartizione ottimale di risorse nel raggiungimento di un obiettivo prestabilito. Nella fattispecie, si è trattato di calibrare il mix delle diverse fonti di energia rinnovabile in modo da raggiungere gli obiettivi energetici fissati, minimizzando al contempo, con i ragionamenti condotti in fase di VAS, gli impatti ambientali, ma anche quelli sociali ed economici. In altri termini, si è trattato di un processo reiterativo, nel quale la modifica di una variabile (la specifica quota di produzione previsti al 2050 affidata ad una particolare FER) comportava simultaneamente la variazione di diverse altre. A facilitare questo processo iterativo, fino al raggiungimento del mix ideale, una metodologia di valutazione ambientale strategica già improntata alla considerazione in parallelo di effetti ambientali ed economico sociali (cfr. § 3.2).</p> <p>Tale processo di pianificazione/valutazione integrata, per sua natura, non è mai passato per la definizioni di “alternative” organiche, così come si potrebbe</p>

			<p>vantaggiosamente scegliere di fare per valutare l'impatto di una specifica opera ingegneristica (tipicamente i tracciati ferroviari o autostradali), avendo piuttosto operato per aggiustamenti successivi, anche in relazione al mutare dello scenario di riferimento, anche di tipo conoscitivo/comunicativo.”</p> <p>Si rimanda al prosieguo del par. 9.4.2 del RA per un esempio illustrativo del modo di procedere adattivo sopra accennato</p> <p>Quanto al tema “alternativa 0” (o “do nothing”), il par. 9.4 .I del RA è stato integrato da considerazioni più esplicite sulla preferenza da dare al PER. In particolare è stata aggiunto il seguente contributo. “In termini più semplici, in merito all’alternativa 0, premesso che lo scenario tendenziale è comunque soggetto agli influssi di altre pianificazioni e programmazioni (a partire da quella afferente il Piano Operativo Regionale la cui VAS è risultata ampiamente positiva), si può affermare con ragionevole certezza che se il PER, nelle forme e modalità previste, non venisse attuato il quadro ambientale riceverebbe svantaggi complessivi. Il PER infatti punta prevalentemente sullo sviluppo del fotovoltaico su coperture e su forti iniziative di incentivazione del risparmio energetico, lasciando ad altre tipologie ecologicamente più invasive un ruolo sostanzialmente marginale. La non presenza o non attuazione del PER comporterebbe l’applicazione di una logica “business as usual” che, pur restando nel contesto positivo dello sviluppo delle fonti rinnovabili, è normalmente orientata alla massima convenienza dell’investimento da parte degli operatori con ricadute ambientali di tipo negativo sicuramente più importanti di quelli associabili alla piena applicazione del PER. Evidentemente anche in questo scenario il sistema della pianificazione ambientale e paesaggistica, unitamente alla presenza di processi autorizzativi ambientali stringenti, ridurrebbe le situazioni di particolare conflitto ma non vi è dubbio che con le scelte operate dal PER Lazio il bilancio fra benefici positivi in termini di riduzione delle emissioni ed impatti negativi sia tale da rendere dannosa l’opzione “do nothing”.</p>
3.1	<p>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE ACQUA</p> <p>Con riferimento al paragrafo 4.4 del RA “Il rapporto del PER con altri pertinenti Piani e Programmi”, si ribadisce quanto già osservato (Osservazione 2) in merito Rapporto preliminare, più precisamente si ritiene che per la componente ambientale “Acqua” si debbano considerare come parte integrante del sistema di pianificazione e programmazione anche i</p>	B/A (Parte III)	<p>Sia la parte 5 del PER sia il § 4.4. del RA sono stati oggetto di opportune integrazioni. Ulteriori integrazioni sul tema presenti anche in § 5.4 del RA.</p>

	<p>piani di carattere sovra regionale. In particolare, si ritiene opportuno valutare la coerenza degli obiettivi del PER, oltre che con gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque (2007), anche con gli obiettivi dei Piani di gestione dei bacini idrografici dei Distretti che ricomprendono porzioni del territorio della regione Lazio: Distretto dell'Appennino centrale, Distretto dell'Appennino meridionale e Distretto dell'Appennino settentrionale.</p>		
3.2	<p>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE ACQUA</p> <p>Con riferimento al capitolo 8 del RA, si propone di limitare il mini e micro idroelettrico ai canali artificiali, e comunque di prevedere che i nuovi eventuali impianti siano stati assoggettati, per quanto concerne la concessione di derivazione d'acqua, alle procedure tecniche di valutazione ambientale approvate con le delibere distrettuali sopra richiamate.</p>	B/A (Parte III)	<p>Si premette che nel § 7.5 del RA e nell'Allegato I al RA (pag.25) era evidenziato che:</p> <p>per la produzione idroelettrica "la proiezione al 2050 (1.359 GWh) risulta comunque in diminuzione per circa 120 GWh rispetto alla produzione idroelettrica effettivamente generata nel 2013 (1.479,8 GWh – fonte Terna SpA).</p> <p>In termini di rapporto % tra produzione idroelettrica e produzione totale da FER-E, si prevede una drastica diminuzione con passaggio dal 36% del 2014 all'8% del 2050.</p> <p>Per il mini micro idro "generalmente si tratta di installazione di turbine per sfruttare i "salti" in acquedotti, sistemi idrici industriali o per l'irrigazione ovvero in canali/scarichi di acque reflue"</p> <p>Tutto ciò premesso l'osservazione è accolta sottolineando sia nel RA (§ 8.2 e dossier di valutazione FER/idro1 e FER/idro3) sia nella Parte V del PER che "i nuovi eventuali impianti saranno assoggettati, per quanto concerne la concessione di derivazione di acqua, ad una rigorosa procedura di valutazione basata sull'applicazione delle linee guida emanate dal MATTM di cui ai decreti STA 29/2017 e STA 30/2017, con i quali sono stati fissati criteri omogenei e scientificamente avanzati per determinare i deflussi ecologici necessari al mantenimento del buono stato di qualità dei corsi d'acqua, e per effettuare la valutazione ambientale ex ante delle richieste di derivazione d'acqua."</p> <p>Data la delicatezza di questi interventi, nel momento in cui si porrà mano all'attuazione della Scelta n° 1 del PER denominata "Regolamento per la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile", si prevedrà un sistema autorizzativo che garantisca la verifica degli impatti sul regime idraulico e in particolare sui deflussi ecologici necessari al mantenimento del buono stato di qualità dei corsi d'acqua e degli habitat ripariali.</p>
3.3	<p>Con riferimento al capitolo 10 del RA, concernente le misure previste per il piano di monitoraggio, si evidenzia che la lista degli indicatori di impatto, di cui alla tabella rappresentata pagina 260, dovrebbe essere integrata per la componente acque</p>	B	<p>L'elenco di indicatori riportato al cap. 10 del RA è stato integrato inserendo allo scopo indicatori congruenti con le classificazioni della direttiva acque (v. § 10.3, Tab. 10.5).</p>

<p>4.1</p>	<p>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO</p> <p>Con riferimento al capitolo 5 del RA: “Obiettivi di protezione ambientale e di politica energetica stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale e loro integrazione nel PER Lazio”, considerati i contenuti riportati nel paragrafo 5.6: “OAS 5 Ridurre il consumo di suolo”, si propongono le seguenti integrazioni...</p> <p>Integrare il riferimento alla “Strategia Tematica per la protezione del Suolo”, COM(2006) def ...</p> <p>Inserire il Documento di Lavoro dei servizi della Commissione “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo” ...</p> <p>Inserire la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1386/2013/UE concernente il “Settimo programma d'azione per l'ambiente dell'UE (7° PAA)”, ...</p>	<p>B</p>	<p>L'elenco documentale al § 5.6 del RA è stato integrato (v. pag. 29)</p>
<p>4.2</p>	<p>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO</p> <p>Con riferimento al capitolo 7 del RA: “Possibili effetti significativi sull'ambiente”, per quanto riguarda gli aspetti connessi al consumo di suolo, il PER dovrebbe orientare prioritariamente i contributi di alcune Aree Funzionali al perseguimento di Obiettivi ambientali sintetici di ripristino delle funzioni ecosistemiche di suoli degradati, anche attraverso misure di compensazione.</p> <p>In particolare, ai fini del perseguimento dell'OAS 5 “Ridurre il consumo di suolo” si potrebbe valutare l'opportunità di orientare la localizzazione di eventuali impianti di tipo industriale, come ad esempio quelli conseguenti alla “AF 9 - Valorizzazione energetica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, alla AF 10 - Valorizzazione energetica dei residui della filiera zootecnica, agroalimentare e boschiva, e alla AF 13 - Sviluppo di impianti geotermici ad alta entalpia”, verso aree con suoli degradati, evitando di consumare nuovo suolo e prevedendo nel contempo adeguate misure di compensazione, commisurate all'impatto negativo prodotto.</p>		<p>In termini generali questa linea strategica era stata già chiaramente declinata nel § 1.6.4 del PER “Recupero aree marginali o degradate da attività antropiche”.</p> <p>Ad ogni buon conto, le misure di mitigazione/compensazione degli impatti nel RA sono state integrate come suggerito.</p> <p>In particolare sia nel § 8.2 del RA, sia nei dossier di valutazione FER/bio2 e FER/bio3 è stata inserita la frase seguente: <i>“Come principio generale le scelte localizzate andranno orientate verso aree con suoli degradati, evitando di consumare nuovo suolo e prevedendo nel contempo adeguate misure di compensazione commisurate all'impatto negativo prodotto.”</i></p>
<p>4.3</p>	<p>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO</p> <p>Analogamente, con riferimento all' "OAS 2 “Incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici e alle altre calamità, anche riducendo il rischio idrogeologico”, (...) si osserva che, sebbene sia evidenziato lo stato di rischio idrogeologico</p>	<p>B / A (Parte V)</p>	<p>Il PER non localizza interventi, per cui demanda alla fase attuativa la verifica del rispetto dei vincoli e delle procedure autorizzative specifiche comprese quelle contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico.</p> <p>Ad ogni buon conto, nel § 8.2 del RA, relativo al tema delle mitigazioni e compensazioni ambientali, è stato</p>

	regionale, non paiono esplicitati, tra i vincoli di realizzazione di eventuali impianti di tipo industriale, quelli imposti dalle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico, finalizzati in particolare a non incrementare il rischio idrogeologico sul territorio.		precisato che, in generale, le misure di mitigazione e compensazione dovranno privilegiare il rafforzamento delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici. Sempre nel cap. 8, ma nella parte generale (§ 8.1) si raccomanda una progettazione che tenga conto dei rischi naturali, secondo i criteri più aggiornate di adattamento ai mutamenti climatici.
5.1	<p>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE RIFIUTI</p> <p>1. Con riferimento al tema della produzione di energia da rifiuti, introdotto al paragrafo 5.7 del RA: "OAS 6 Ridurre il prelievo di risorse e i rifiuti prodotti, nel quadro della prospettiva dell'economia circolare (LCA)", e più volte ricorrente nel seguito del documento, si osserva che per quanto concerne le biomasse, oltre alla necessità di produrre un generale aggiornamento del quadro di riferimento normativo sia europeo che nazionale,</p> <p>2. non appare del tutto coerente l'applicazione ai principi relativi alla gestione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata. Più in particolare, non si condivide il principio per il quale il piano si basa sulla valorizzazione energetica della FORSU. A tale riguardo occorre argomentare in modo più puntuale tale aspetto (considerato i risvolti che potrebbero derivare da una disforme applicazione dei principi di cui alla direttiva 2008/98/CE) prendendo spunto anche dai DPCM di cui all'art. 35 commi 1 e 2 del c.d. sblocca Italia non citato nel Piano.</p> <p>3. Sempre su tale aspetto, non si comprendono le indicazioni relative alle ubicazioni (le niche riportate nel Piano) che localizzano gli impianti di trattamento dei rifiuti organici anaerobico in combinazione con l'aerobico in aree urbane con popolazione superiore ai 25.000 residenti. Sarebbe, pertanto, auspicabile, come da disposizioni di legge, riferirsi agli ATO e non alle aree urbane, senza con questo pregiudicare l'applicazione di reti di teleriscaldamento e/o raffrescamento.</p> <p>4. Si osserva altresì, in merito al tema della gestione dei rifiuti ed energia e soprattutto con riferimento alle azioni derivanti dai principi europei riferiti alla progressiva transizione verso una economia circolare, che non appaiono focalizzate in maniera incisiva le azioni da porre in essere verso tale transizione, anche in considerazione dell'Impact Assessment redatto dalla Commissione europea per la revisione della direttiva in materia di rifiuti in attuazione al pacchetto riferito alla Circular Economy Action Plan.</p>	B / A	<p>I - Sia il PER sia RA sono stati aggiornati con il quadro normativo europeo e nazionale concernente le biomasse</p> <p>Per il punto 2, premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel § 1.5.6.4 del PER è indicato che "In relazione alla FORSU, nell'ipotesi che possa essere impiegata per la produzione di biogas e sulla base della metodologia precedentemente descritta (cfr. § 1.5.6.1), dall'analisi del potenziale energetico teorico pari a circa 32 ktep (Tabella 1.37), e delle stime di indisponibilità di una porzione equivalente a 13,09 ktep di biogas (Tabella 1.40), per differenza si riporta nella tabella seguente il margine di disponibilità reale di biogas da FORSU pari a circa 19 ktep" (cfr. Tab.1.44 del PER). - tale potenziale energetico (19 ktep) è stato calcolato supponendo di raggiungere una quota almeno del 65% di raccolta differenziata ed è equivalente a circa 366,8 kt/anno di FORSU residua (i.e. calcolata al netto della capacità degli impianti esistenti di trattamento della FORSU) - tale quantitativo di FORSU residua (366,8 kt/anno) è assolutamente in linea e rientra nell'intervallo di valori (324.323 – 442.172 t/anno) stimati dal MATTM per dimensionare "il fabbisogno residuo di impianti di trattamento della FORSU raccolta in maniera differenziata" (cfr. Tav. B All. III del DPCM 7/3/2016); - tale potenziale energetico della FORSU assunto nel Piano (19 ktep) contribuisce in maniera marginale agli obiettivi di Scenario per la copertura dei consumi finali lordi attraverso FER elettriche e termiche esposti al § 2.2 del PER. In particolare tale valore (19 ktep) è ad esempio significativamente inferiore agli obiettivi di Piano al 2050 di produzione da fonte fotovoltaica (982 ktep), da pompe di calore geotermiche (140 ktep) e da pompe di calore aerotermiche (282 ktep). Si consideri altresì che, in termini di fabbisogno energetico, nello Scenario Obiettivo si intende raggiungere ad esempio un target di efficienza energetica per l'illuminazione pubblica di 20 ktep (Fig. 2.23 del PER) a fronte di un potenziale efficientamento perseguibile stimato in 35 ktep al 2050 (cfr. § 1.6.1.4 del PER) e pertanto il potenziale energetico primario della FORSU sopra richiamato (19 ktep), al netto dei rendimenti di impianto, è sostanzialmente

		<p>equivalente al “surplus” ulteriormente perseguibile di potenziale di efficientamento energetico dei soli consumi di illuminazione pubblica (35-20=15 ktep).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel § 3.3.1 del PER era evidenziato che “In linea con quanto descritto in un successivo paragrafo per indirizzare prioritariamente gli sforzi a livello regionale verso un’economia circolare (cfr. § 3.3.10), prevenzione e riutilizzo sono i principali cardini che si intendono perseguire in sintonia con gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti anche rafforzando l’operatività degli impianti già esistenti sul territorio in previsione della valorizzazione energetica delle frazioni di rifiuto per le quali non è più possibile alcun recupero di materia”... - Da un confronto anche con gli esperti in tema di economia circolare del CNR (Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale) e dell’ENEA (Divisione Biotecnologie e Agroindustria), per quanto riguarda il recupero della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani da raccolta differenziata, i sistemi di trattamento ritenuti più efficienti e quindi da implementare sono quelli che integrano il trattamento preliminare di tipo anaerobico con una successiva fase di compostaggio ovvero di bioraffinazione del digestato solido (quest’ultima solo per impianti di grandissime dimensioni). La digestione anaerobica, come noto, consente di ottenere oltre al recupero di materia anche il recupero di energia. Si favorirà pertanto la diffusione di tali tecnologie a livello regionale anche adeguando gli impianti esistenti che dovranno essere dotati di digestori anaerobici a monte degli attuali sistemi di compostaggio: in tal modo si realizzerà un’efficace integrazione di filiere, in quanto la trasformazione in biogas della sostanza organica volatile che, in un processo esclusivamente aerobico, sarebbe in massima parte e comunque destinata ad ossidarsi a CO₂ e a disperdersi in atmosfera, preservando nel contempo il valore agronomico della restante quota di carbonio organico trasformandolo in ammendante compostato. - Medesime soluzioni tecnologiche integrate per gli impianti di recupero della FORSU sono state di recente adottate da altre regioni con i loro Piani Energetici (si veda ad esempio Cap. VII.1.6 del PER 2017 – Emilia Romagna) <p>3. il riferimento agli ATO era già presente nella formulazione sia del PER sia del RA adottata con DGR 656/2017 e pubblicata per la consultazione. Nei predetti documenti non sono presenti riferimenti alle aree urbane con popolazione superiore ai 25.000 residenti</p>
--	--	--

			<p>4. Sia il PER sia RA sono stati aggiornati con i principali contenuti dell'accordo a tre (Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo) del 17/18 dicembre 2017 in materia di riciclo ed economia circolare.</p> <p>Per quanto sopra, in merito alla valorizzazione energetica della FORSU, si ritiene che la proposta di Piano:</p> <p>contribuisca in maniera marginale agli obiettivi regionali di Scenario per la copertura dei consumi finali lordi attraverso FER elettriche e termiche esposti al § 2.2 del PER</p> <p>sia conforme ai principi di cui alla direttiva 2008/98/CE ed in linea con le previsioni dei DPCM di cui all'art.35 comma 1 e 2 del c.d. sblocca Italia.</p>
--	--	--	---

Prot. RL I.0654290 del 22 – 12- 2017 – MATTM, DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

1	Segnalazione del mancato coinvolgimento nella fase di VAS, del MATTM in qualità di soggetto competente in materia ambientale, ed in particolare del Gruppo Tecnico Interdirezionale "GTI", coordinato dalla Direzione Generale per le Valutazioni ambientali, a cui partecipano tutte le Direzioni Generali del Ministero e l'ISPRA, in ragione delle specifiche competenze in relazione alle diverse componenti ambientali individuate.	C	Superata da acquisizione soprastante nota MATTM, DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI - Prot. RL: 0094527.19-02-2018 -
2	"Per quanto concerne le biomasse, oltre ad una richiesta di aggiornare il quadro di riferimento normativo sia europeo che nazionale, non appare del tutto coerente l'applicazione ai principi relativi alla gestione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata. Più in particolare, non si condivide il principio per il quale il piano si basa sulla valorizzazione energetica della FORSU. A tale riguardo occorre argomentare in modo più puntuale tale aspetto (considerato i risvolti che potrebbero derivare da una disforme applicazione dei principi di cui alla direttiva 2008/98/CE) prendendo spunto anche dai DPCM di cui all'art. 35 commi 1 e 2 del c.d. sblocca Italia non citato nel Piano."	A	Vedi punto 5.1 precedente
4	"Sempre su tale aspetto non si comprendono le indicazioni relative alle ubicazioni (le uniche riportate nel piano) che vede gli impianti di trattamento dei rifiuti organici anaerobico in combinazione con l'aerobico in aree urbane con popolazione superiore ai 25.000 residenti. Sarebbe auspicabile, come da disposizioni di legge, riferirsi agli ATO e non ad aree urbane, senza con questo pregiudicare l'applicazione di reti di teleriscaldamento e/o raffrescamento."	A	Vedi punto 5.1 precedente
5	"Sempre sul tema di gestione dei rifiuti ed energia e soprattutto con riferimento alle azioni derivanti dai principi europei riferiti alla progressiva transizione verso una economia circolare, il capitolo in	A	Vedi punto 5.1 precedente

	argomento non focalizza in maniera incisiva le azioni da porre in essere verso tale transizione anche in considerazione dell'Impact Assessment redatto dalla Commissione europea per la revisione della direttiva in materia di rifiuti in attuazione al pacchetto riferito alla Circular Economy Action Plan.”		
Prot. RL: 0000492.02-01-2018 – COMITATO VIA MONFALCONE BORGO MONTELLO- BAINSIZZA			
1	Il PER “contiene riferimenti sbagliati al piano regionale dei rifiuti vigente e con proposta di modifica. Tale piano dei rifiuti, infatti, secondo l'audizione pubblica dell'11 dicembre 2017, è in scadenza il 31/12/2017 e sarà modificato come da proposta di legge regionale in materia ambientale n. 402 del 26 ottobre 2017.” Allo scopo si citano e si allegano le modifiche proposte dal comitato. Si chiede di aggiornare il PER a tali riferimenti.	A	A più riprese era stato evidenziato nel PER che trattasi di documento delineante gli indirizzi strategici da perseguire a livello di territorio regionale e che a tali indirizzi dovrà far seguito, nel breve medio e lungo termine (2020-2030-2050), l'implementazione di specifici programmi e strumenti attuativi (in linea con le schede di policy prospettate nella Parte III) e che questi ultimi dovranno esser sottoposti/aggiornati nel rispetto sia delle programmazioni di settore sia delle previsioni previste dalla normativa che di volta in volta saranno vigenti (<i>de iure condendo</i>).
2	Sempre con riferimento alla all'iter di modifica della legge regionale sui rifiuti si richiede di fare riferimento alla proposta di modifica dell'art. 8 (Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico) in cui si prevede che la condizione per l'approvazione di centrali elettriche con emissioni inquinanti e cancerogene (soprattutto carbone, biogas, biomasse, turbogas, biometano) sia in linea con il parere e le prescrizioni dell'Arpa Lazio dell'8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno.	A	<p>"Il parere riguarda il tema delle emissioni in atmosfera la cui regolamentazione è demandata alle leggi nazionali e al Piano regionale per il Risanamento della Qualità dell'Aria (cfr. conclusioni nel Parere: “la scrivente Direzione ritiene che il rispetto del DLgs 155/10 coordinato al Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria sia lo strumento prioritario al fine di decidere se sia o meno possibile ubicare un impianto di combustione in una determinata zona.”) nell'ambito del quale si muoveranno anche le iniziative generate dal PER.</p> <p>Ad ogni buon conto, data la delicatezza di questi interventi, nel momento in cui si porrà mano all'attuazione della Scelta n° 1 del PER denominata “Regolamento per la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile”, si prevedrà un sistema autorizzativo che garantisca la conformità alla normativa nazionale e al Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, nella loro formulazione vigente alla data della richiesta autorizzativa da parte del soggetto richiedente (<i>de iure condendo</i>).</p>
3	L'osservazione riguarda i contenuti della parte I del PER dove si presenta il bilancio elettrico regionale. In particolare l'osservazione riguarda le cautele da osservare nella copertura del fabbisogno energetico con fonti diverse dal fotovoltaico e solare termico. “In particolare i nuovi impianti potranno essere approvati, allo scopo della tutela ambientale e del risanamento della qualità dell'aria, fino al raggiungimento del fabbisogno energetico come rappresentato nella figura 1.27” della parte I del PER.	A	<p>La figura 1.27 del PER si riferisce al bilancio elettrico regionale consuntivato nell'anno 2014.</p> <p>Le proiezioni di Bilancio Energetico Regionale rappresentati nello Scenario Obiettivo (Parte II del PER) sono stati elaborati, per definizione di bilancio energetico, in modo tale che, in ciascun anno di riferimento (2020-2030 e 2050), l'Offerta di energia sia tale da soddisfare esattamente la corrispondente Domanda di energia.</p> <p>In particolare per i consumi finali totali di energia (termica e elettrica) era rilevato nella Parte II del PER un andamento decrescente dell'energia (riduzione del 30% dei consumi totali al 2050 rispetto al 2014) secondo quanto indicato nella Tab. 2.15 e con</p>
	Inoltre si presenta un riferimento al tema delle fonti geotermiche rispetto alle quali si richiamano le linee guida del MISE ed un articolo scientifico sull'impatto		

	<p>ambientale degli impianti geotermici (P. Capuano, 2014) da cui vengono estratti riferimenti ai rischi inerenti impianti EGS (Enhanced Geothermal System) implementati con la tecnica della fratturazione idraulica.</p>	<p>variazione delle componenti elettriche e termiche per le motivazioni appresso indicate (cfr. § 2.2.2): “Il trend dei consumi finali sopra esposti (Tab. 2.15) è dovuto al combinato disposto dei seguenti fattori: Un andamento tendenziale crescente dei consumi finali elettrici con valori che, al 2050, si attestano a circa +50% rispetto al 2014. Tale trend è principalmente dovuto alla sovrapposizione dei seguenti due effetti tra loro in opposizione: riduzione dei consumi elettrici a fronte di una sistematica ed incisiva azione di miglioramento dell'efficienza negli ambiti di utilizzo finale incremento dei fabbisogni elettrici dovuto al graduale processo di “transizione all'elettrico” della domanda energetica tradizionalmente basata sui combustibili fossili sia per i trasporti (mobilità sostenibile) che per la climatizzazione (pompe di calore) del consistente parco immobiliare nel Lazio. Un decremento sostanziale, per gli stessi effetti sopra enunciati, dei consumi finali termici e totali con valori che, al 2050, si riducono rispettivamente circa del 49% e 30% rispetto al 2014 (Tab. 2.15), restando riferiti in larga parte alla climatizzazione degli edifici e soprattutto ai trasporti. Un conseguente tasso di elettrificazione, dato dal rapporto tra consumi finali elettrici e consumi finali totali, che si porta dal 19% nel 2014 al 40 % nel 2050 (asse dx – Fig. 2.21).”</p> <p>Per quanto sopra espresso l'osservazione non risulta congruente.</p> <p>Per quanto riguarda il richiamo all'articolo sull'impatto ambientale degli impianti geotermici, nell'ambito del RA, questo è stato citato ed è stato utilizzato ai fini della definizione degli impatti relativi alle fonti geotermiche. In quella sede è stato precisato che, comunque, in Italia l'utilizzo del “fracking” è vietato.</p>
4	<p>L'osservazione riguarda la Parte II del PER ed evidenza che “a pagina 31 si riporta lo scenario obiettivo- consumi finali sul quale basare le possibili richieste di autorizzazione di nuovi impianti energetici diversi dalla produzione di energia fotovoltaica e solare termica, oltre a quanto riportato al riferimento 2. In particolare i nuovi impianti potranno essere approvati, allo scopo della tutela ambientale e del risanamento della qualità dell'aria, fino al raggiungimento del fabbisogno energetico come rappresentato nella figura I.27 della Prima Parte - Contesto di riferimento. Ovviamente tale fabbisogno dovrà essere ridotto in ragione della realizzazione di nuovi impianti solari e fotovoltaici annualmente.”</p>	<p>A</p> <p>Idem punto precedente</p>

5	<p>L'osservazione riguarda la parte V del PER (Norme Tecniche). In particolare nella parte riguardante le relazioni con il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria si chiede di integrare secondo la proposta di modifica dell'art. 8 della proposta di legge regionale in materia ambientale n. 402 del 26 ottobre 2017 (cfr. osservazione 2)</p> <p>Nella parte riguardante le relazioni del PER con il piano di gestione dei rifiuti si chiede di inserire le osservazioni e richieste di modifica all'Art. 9 (Strategia Regionale Rifiuti Zero) della proposta di legge regionale in materia ambientale n. 402 del 26 ottobre 2017.</p>	A	Idem punto I soprastante
6	<p>L'osservazione riguarda il Rapporto Ambientale e i suoi allegati. In particolare si evidenzia che: "La valutazione dell'incidenza, VAS, come la VIA, valutazione di impatto ambientale, per tutti gli impianti che trattano rifiuti, di produzione energetica da qualsiasi fonte, esclusa solare termica e fotovoltaica, superiore a 20 kw, non può prescindere dalla presenza dei vari impianti esistenti con emissioni inquinanti, analisi del ciclo dell'acqua, delle falde. Contestualmente ad ogni progetto vanno esaminati insieme ad altri ancora non approvati."</p>	B	La VAS e la Valutazione di incidenza hanno considerato l'insieme delle scelte strategiche del PER. A livello di singoli progetti la normativa sulla VIA prevede che si tenga conto di effetti cumulativi con altri interventi.
7	<p>L'osservazione riguarda l'allegato alla parte I. In particolare "a pag. 51 si fa riferimento alla discarica di Borgo Montello e alle richieste di ampliamento di 165.000 mc e per ampliamento di mc 400.000 mc. I riferimenti sono sbagliati in quanto il progetto di ampliamento di 165.000 mc da parte della società Indeco non esiste più in quanto la società ha ritirato il progetto in seguito al sequestro da parte della Procura di Latina avvenuto l'8/11/2016 per il superamento dei volumi autorizzati, come da autorizzazione inviata dalla medesima società alla regione Lazio in data 5/8/2015. Pertanto deve attuarsi la gestione post mortem della discarica. Sul progetto di ampliamento da parte della società Ecoambiente di 400.000 mc invece gravano il sequestro del 29/1/2014 da parte del GICO della GDF per conto della procura di Roma con successiva confisca nel novembre 2016. Il 6 ottobre 2016 in ogni caso la società Ecoambiente ha comunicato l'esaurimento dei volumi, pertanto deve attuare la gestione post mortem. Alcuni ex esponenti della società Ecoambiente devono rispondere in un processo per inquinamento delle falde in corso presso il tribunale di Latina, all'interno del sito. Inoltre sul sito di Borgo Montello gravano ulteriori situazioni confermate dalla Commissione contro le ecomafie che fanno ritenere necessari il superamento di tali progetti. "</p>	A	Si è preso atto del refuso ed è stato aggiornato conseguentemente l'allegato alla parte I del PER.
8	L'osservazione riguarda il Rapporto Ambientale ed in particolare la "Matrice di valutazione" che risulta non	B	Le dimensioni della matrice rendono difficoltosa la trasposizione delle informazioni nel formato della relazione. Allo scopo, nel sito web dell'Autorità

	leggibile. Si chiede la rettifica e l'integrazione in conseguenza delle altre osservazioni.		<p>precedente è possibile scaricare la matrice in formato leggibile.</p> <p>http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/2_Matrice_di_valutazione_estratto_del_Rapporto_Ambientale.pdf</p> <p>In ogni caso, la versione pdf del RA potrà garantire il mantenimento della leggibilità della matrice secondo la formattazione originale.</p> <p>Non si prevedono invece variazioni di contenuto in quanto le osservazioni non incidono sugli esiti della valutazione.</p>
--	---	--	--

Prot. RL: 0000498.02-01-2018 - COMITATO SALUTE E AMBIENTE, COORDINAMENTO AMBIENTE TUSCIA, RETE AMBIENTALISTA INDIPENDENTE DEL CENTRO ITALIA

1	Idem Comitato via Monfalcone Borgo Montello-Bainsizza		
2	Idem Comitato via Monfalcone Borgo Montello-Bainsizza		
3	Idem Comitato via Monfalcone Borgo Montello-Bainsizza con allegato articolo P. Capuano "L'energia geotermica e i rischi connessi al suo sfruttamento", Ambiente Rischio Comunicazione, nr. 9 - dicembre 2014		
4	Idem Comitato via Monfalcone Borgo Montello-Bainsizza		
5	Idem Comitato via Monfalcone Borgo Montello-Bainsizza		
6	Idem Comitato via Monfalcone Borgo Montello-Bainsizza		
7	Idem Comitato via Monfalcone Borgo Montello-Bainsizza		
8	Idem Comitato via Monfalcone Borgo Montello-Bainsizza		

Prot. RL: 0027751.18-01-2018 - DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA' - AREA PIANI TERRITORIALI DEI CONSORZI INDUSTRIALI SUBREGIONALI E DI SETTORE

1	<p>In relazione allo schema di PTRG, adottato ai sensi dell'art. 62 della LR 38/1999, con DGR n. 2581 del 19/12/2000 (BUR n. 5 del 20/02/2001, S.O. n.6), si ribadisce quanto espresso nella nota n. 388948 del 22/07/2016 relativamente a quanto contenuto nel punto 2.</p> <p>Tale punto 2 richiamava l'esigenza di evidenziare la coerenza del PER rispetto agli obiettivi del PTRG (sviluppo economico orientato alla tutela dell'ambiente, valorizzazione delle risorse, fruizione sociale e sviluppo sostenibile, utilizzazione di fonti energetiche alternative quale mezzo di prevenzione dalle diverse forme di inquinamento, riduzione della mobilità individuale, potenziamento del trasporto pubblico, valorizzazione delle linee su ferro, progressivo spostamento di quote di merci dalla</p>	A/B	<p>Sono stati inseriti opportuni riferimenti agli obiettivi del PTRG sia nel PER (Parte V) sia nel RA (§ 4.4).</p>
---	---	-----	--

	"gomma" al "ferro", recupero di prodotti e la produzione di energia dai rifiuti).		
2	<p>Quanto al PTPR in salvaguardia obbligatoria (tabella a pag. 19 delle NTA) del PER sono state rilevate significative interferenze con i beni di cui all'art. 134 comma 1 del Codice D.lgs. 42/2004. Si rilevano, infatti, limitazioni e vincoli per alcuni interventi di Fonti Energetiche Rinnovabili quali: fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo, eolico, mini e micro idraulica, impianti eolici, efficientamento dell'involucro edilizio in edifici di elevata valenza storico - architettonica.</p> <p>Tali interferenze, in considerazione del rapporto di scala degli elaborati del PER, dovranno essere valutate per i singoli progetti in sede di rilascio delle relative autorizzazioni.</p>	A	Nessuna risposta necessaria
3	Non risulta, nel PER adottato, alcun riferimento ai vigenti PTP, approvati con legge regionale 24/1998.	A/B	Sono stati inseriti opportuni riferimenti ai PTP sia nel PER (parte. V) sia nel RA (§ 4.4) .
4	Analogamente manca ogni riferimento agli strumenti di pianificazione subregionale della R.L. (PTPG)	A/B	Sono stati inseriti opportuni riferimenti ai PTP sia nel PER (parte. V) sia nel RA (§ 4.4) .
5	<p>Relativamente al confronto effettuato dall'Autorità Proponente del Piano Energetico Regionale (P.E.R.) con gli altri piani territoriali e settoriali, al fine di definire rischi di interferenze e per stabilire limiti e condizionalità per alcune azioni di Piano, in particolare, in materia di aree naturali protette, con il Piano Regionale delle Aree Naturali Protette (P.R.A.N.P.), si ritiene opportuno specificare che il P.R.A.N.P., ai sensi degli artt. 7 e 46 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., si configura quale strumento di natura programmatica di indirizzo per l'istituzione di aree naturali protette. Detto Piano, ad oggi, non ha completato la procedura di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale. Tanto premesso, il suddetto Piano trova attuazione attraverso le istituzioni delle aree naturali protette (Parchi e Riserve), di cui all'art. 9 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nonché dei Monumenti Naturali, di cui all'art. 6 della medesima Legge Regionale. Gli strumenti che disciplinano il territorio protetto istituito sono rappresentati dai Piani, dai Regolamenti e dai Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale relativamente ai Parchi e alle Riserve Naturali e dai Regolamenti relativamente ai Monumenti Naturali. In assenza di approvazione di tali strumenti, risultano vigenti nel territorio protetto istituito, sia nel caso di Parchi e Riserve Naturali che nel caso dei Monumenti Naturali, le norme di salvaguardia dettate dagli specifici provvedimenti di istituzione.</p>	A/B	Sono stati inseriti opportuni riferimenti ai Piani delle Aree naturali Protette, quando presenti al momento della stesura del RA (si vedano note al § 4.4) .
6	In merito al numero totale di aree naturali protette ricadenti nel territorio laziale riportate nel Rapporto Ambientale, si legge che risulta, al 6 febbraio 2014, pari a 80 (pag. 106), mentre nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.E.R. risulta pari a 83. Si ritiene,	B	Il dato è stato aggiornato come richiesto.

	pertanto, necessaria un'opportuna verifica in merito da richiedere alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette.		
7	Si rappresenta, altresì, che nell'ambito delle tipologie di aree naturali protette, citate a pag. 102 del Rapporto Ambientale, devono essere considerate tali unicamente quelle definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii., nonché, per l'ambito laziale, quelle definite dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.rnm.ii.	B	Sono state inserite nel RA le precisazioni richieste.
8	(...) non risultano invece esaustivamente descritte le azioni di piano.	B	Nel RA era stata operata una sintesi dei contenuti propositivi del PER, rimandando ai 35 Dossier Valutativi contenuti nell'allegato I del RA per approfondimenti. Per facilitare la reperibilità di questi contenuti di dettaglio, l'allegato I al RA, è stato inserito direttamente nel RA, al § 7.1.1. "I Dossier di valutazione".
Prot. R.L.: 0657161.27-12-2017 - DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI AREA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RISORSE FORESTALI			
I	Sulla scorta della documentazione trasmessa, effettuata la procedura di valutazione d'incidenza ex art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., in relazione all'entità dell'intervento e alle situazioni ambientali e territoriali descritte, salvo diritti di terzi si esprime parere favorevole sul " Piano Energetico Regionale" nel rispetto della seguente prescrizione: Tutti gli interventi di natura materiale, a qualsiasi livello di attenzione siano classificati, se interferenti con la Rete Natura 2000, dovranno essere sottoposti alla procedura prevista dalla normativa di riferimento.	B	Nessuna risposta necessaria.
Prot. RL: I 0094210 - 19-02-2018 – Provincia di Latina			
I	In riferimento alla nota prot. ... Fermi restando i momenti di ricalibrazione previsti, trattandosi di un Piano "in progress", gli obiettivi dello stesso risultano ampiamente condivisibili. Questa Provincia, già in fase di scoping, riconoscendo le coincidenti finalità e principi del PER con quelli che hanno generato il proprio "Studio per la Pianificazione Energetico-Ambientale del/a Provincia di Latina", ha chiesto a codesta Regione di considerare il proprio documento per la stesura del Rapporto Ambientale e del PER stesso. Si rileva che nel documento in esame lo studio suddetto è citato ma non risulta preso in considerazione né ai fini di una esclusione motivata dello stesso nei lavori del PER, né ai fini dell'inclusione, con riferimento al territorio provinciale, dello stesso in toto o in parte.	A/B	Come osservato, il Piano di Latina era stato citato nel RA § 4.4. Ad ogni buon conto nel PER è stato richiamato tra i documenti che hanno ispirato la definizione degli obiettivi strategici del PER (cfr. PER § 2.2), mentre nel RA la citazione dello studio nel par. 4.4 è stata ampliata con una analisi dei suoi contenuti e con considerazioni sulla coerenza generale con il PER.
2	Si precisa infine che, al contrario di quanto riportato nella documentazione allegata al Piano, questa Provincia ha inviato il proprio contributo, relativo alla fase VAS precedente, con nota prot. n. 30172 del 15.06.2016,	A	Si è preso atto del refuso ed è stata aggiornata conseguentemente la tabella del § 9.2.2 del RA segnalando l'invio del contributo.

<p>quindi entro i termini temporali previsti dalla norma, come attestato dalla ricevuta di consegna PEC, agli atti (entrambe allegate in copia).</p>	<p>Comunque l'osservazione era stata già considerata tanto da essere inserita nella tabella inerente l'integrazione dei contributi pervenuti al Rapporto Preliminare di cui § al 9.3-</p>
--	---

2.4 Il recepimento delle indicazioni e prescrizioni espresse nel Parere motivato

In data 17.07.2018, l'Autorità Competente ha rilasciato, con Det. n. G08958 il Parere motivato previsto dalla d.lgs. 152/2006, art. 13, co.1. In esso si esprime parere di compatibilità del PER “con gli obiettivi di tutela dell’ambiente e del patrimonio” a condizione di ottemperare alle 13 prescrizioni espresse, che si riportano nel seguito con accanto una notazione riferita alle modalità del loro recepimento negli elaborati finali di Piano.

Prescrizione	Modalità del loro recepimento negli elaborati finali
<p>1) Il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di monitoraggio, le NTA e gli altri elaborati di Piano dovranno essere modificati ed integrati con quanto emerso ad esito della consultazione pubblica ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e delle attività tecnico-amministrative svolte in fase di valutazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente contribuendo allo sviluppo sostenibile;</p>	<p>Tutti gli elaborati sono stati aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni prodotte, così come riportato nel presente cap. 2 e nel cap. 9 del RA.</p>
<p>2) Tutti i contributi/osservazioni (di cui agli esiti delle attività della fase di valutazione svolte ai sensi dell’art.15, comma 1) che non hanno ricevuto un recepimento congruente ed esaustivo dovranno essere recepiti ed integrati nel Rapporto Ambientale, avendo cura, laddove il loro recepimento comporti delle modifiche al quadro di riferimento su cui il Piano ha posto le sue determinazioni, di fornire evidenza delle eventuali ulteriori valutazioni effettuate e/o delle eventuali modifiche apportate al Piano;</p>	<p>Il cap. 9.3 del RA contiene la descrizione del processo di recepimento dei contributi e delle osservazioni nel PER e nel RA durante l’intera VAS.</p>
<p>3) Il Rapporto Ambientale dovrà fornire riscontro della coerenza esterna con i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell’Appennino, il Piano di bacino del Fiume Tevere, e con il Programma di Sviluppo Rurale. Nel Rapporto Ambientale dovranno inoltre essere richiamate le linee guida del MISE verificandone la coerenza in merito all’utilizzo delle FER, e dovrà essere approfondita la coerenza con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale Generale, dei PTP e dei PTPG;</p>	<p>Nelle note al cap. 4.4 del RA si specifica che sono stati presi in considerazione i Piani di gestione del Distretto dell’Appennino.</p> <p>Sempre nello stesso capitolo sono evidenziate le coerenze con il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) il PTRG (Piano Territoriale Generale Regionale) e con i PTP (Piani Territoriali paesaggistici) e i PTPG (Piani Territoriali Provinciali Generali).</p> <p>Le linee guida MISE sono state richiamate in più punti del RA come elemento a cui far riferimento per la progettazione degli interventi.</p>
<p>4) Il Rapporto Ambientale dovrà fornire evidenza di come sia stato tenuto conto dei vincoli derivanti dalle NTA dei PAI per la realizzazione di nuovi impianti di tipo industriale;</p>	<p>Fermo restando che il PER non localizza interventi, come più volte sottolineato, nell’analisi di coerenza con il PAI si evidenzia, in fase attuativa, “la necessità di verificare il rispetto delle prescrizioni localizzative e in generale della disciplina relativa alle aree di pericolo e/o rischio sia per ciò che attiene i fenomeni alluvionali che i fenomeni franosi.”</p>

<p>5) Il Rapporto Ambientale, per la localizzazione di impianti di produzione FER, dovrà fornire riscontro di criteri generali che riducano al minimo il consumo di suolo, favorendo il riutilizzo di aree già degradate, nonché lo sfruttamento di infrastrutture già esistenti, e che siano nel rispetto del contesto storico, naturale e paesaggistico. Nel Rapporto Ambientale dovrà inoltre essere fornita evidenza che, preliminarmente alla localizzazione di impianti di produzione FER di tipo industriale, sia previsto svolgimento di studi che ne giustifichino la necessità in termini di fabbisogno energetico e ne dimostrino la sostenibilità ambientale, anche considerando l'effetto cumulativo con le attività già presenti sul territorio, previo coinvolgimento del pubblico e sentiti gli enti competenti nel rispetto della normativa vigente;</p>	<p>Nel § 8.1 del RA, inerente le misure di accompagnamento generali, sono stati inseriti criteri validi per la generalità dei casi che recepiscono i suggerimenti.</p>
<p>6) Il Rapporto Ambientale dovrà fornire evidenza, tra le misure di mitigazione per la realizzazione di impianti FER, di uno specifico riferimento anche alla fase di dismissione degli impianti ed al recupero dei materiali di demolizione;</p>	<p>Nel § 8.1 del RA inerente le mitigazioni è stato inserito, fra i criteri validi per la generalità dei casi, un esplicito riferimento agli aspetti inerenti la fase dismissione degli impianti e al corretto recupero dei materiali da demolizione.</p>
<p>7) Per l'utilizzo delle biomasse in ambito agricolo il Rapporto Ambientale dovrà fornire evidenza, tra le misure di mitigazione, anche dell'adozione di idonee fasce di rispetto da individuare tra l'ubicazione di eventuali impianti a biomasse e le produzioni agroalimentari, al fine di garantirne la qualità;</p>	<p>Nel § 8.1 del RA inerente le mitigazioni è stato inserito, fra i criteri validi per la generalità dei casi, un esplicito riferimento al tema della tutela delle aree agricole. Il principio è stato richiamato anche nel dossier di valutazione nr. 10 riguardante l'utilizzo di biomasse (Area Funzionale FER/bio 3).</p>
<p>8) Il Rapporto Ambientale dovrà fornire evidenza di un'integrazione degli indicatori per la componente "Acqua". Nel piano di monitoraggio dovrà inoltre essere evidenziato l'inserimento di indicatori che consentano di valutare oltre alle variazioni del contesto ambientale anche l'efficacia delle azioni di Piano ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;</p>	<p>L'elenco degli indicatori di monitoraggio, nel cap. 10 del RA, è stato integrato sia per ciò che concerne il tema acque che per ciò che riguarda gli indicatori di attuazione e sostenibilità ambientale (in specie emissioni di CO2).</p>
<p>9) Nel Rapporto Ambientale si dovranno aggiornare i riferimenti normativi inerenti la Rete Natura 2000 e le aree naturali protette regionali, tra cui la designazione delle ZSC regionali e l'approvazione delle relative misure sito-specifiche;</p>	<p>I riferimenti aggiornati sono presenti sia nel RA, sia nello specifico allegato al RA riguardante la Valutazione di incidenza, su cui peraltro è già stato espresso parere positivo. (cfr. comunicazione della "Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e risorse forestali," nr. 0657161 del 27-12-2017). I riferimenti al parere positivo sono stati inseriti anche nello specifico allegato sulla Valutazione di Incidenza.</p>
<p>10) Il Rapporto Ambientale dovrà fornire riscontro delle risultanze del parere di valutazione di incidenza, precisando che per azioni eventualmente previste nelle aree della Rete Natura 2000 dovranno essere rispettate anche le relative misure di conservazione. Si dovrà inoltre specificare che, per interventi che possano potenzialmente determinare effetti indiretti su siti Natura 2000 delle Regioni contermini, saranno coinvolti preventivamente gli Enti Gestori dei siti stessi al fine di stabilire se debba essere attivata la procedura di Valutazione di Incidenza.</p>	<p>Nel capito 6.4.3 del RA e nel suo Allegato inerente la VINCA sono stati inseriti gli estremi dell'approvazione della Valutazione di incidenza ed inserite le cautele richieste, (cfr. comunicazione della "Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e risorse forestali," nr. 0657161 del 27-12-2017).</p>
<p>11) Il Rapporto Ambientale dovrà fornire evidenza di maggiori approfondimenti inerenti la coerenza con il tema</p>	<p>Fermo restando, come già evidenziato nella controdeduzione 1b riportata a pag. 45 del Parere Motivato, che la produzione</p>

<p>dell'economia circolare nell'ambito della gestione dei rifiuti abbinata alla produzione di energia, descrivendo con maggior dettaglio le azioni previste ed individuando i relativi indicatori;</p>	<p>energetica da FORSU contribuisce in maniera marginale al perseguimento degli obiettivi regionali di Scenario per la <i>copertura dei consumi finali lordi attraverso FER elettriche e termiche</i> (esposti al § 2.2 del PER), si precisa quanto segue.</p> <p>La coerenza con il tema dell'economia circolare è stata approfondita nei dossier di valutazione di cui al cap. 7.1. In particolare nell'analisi del livello di perseguimento dell'obiettivo "OAS6 – Ridurre il prelievo di risorse e i rifiuti prodotti, nel quadro della prospettiva dell'economia circolare". Tale obiettivo è stato definito e spiegato nel cap. 5.7 dove sono contenuti tutti i riferimenti di principio, normativi e programmatici sull'argomento.</p> <p>Per quanto riguarda gli indicatori, nel capitolo 10 riguardante il monitoraggio, sono stati inseriti indicatori specifici riferiti al tema rifiuti/economia circolare (cfr. Tab. 10.5).</p>
<p>12) Il Rapporto Ambientale dovrà contenere un'apposita sezione, anche mediante rappresentazione tabellare, in cui vengono valutati e definiti gli impatti delle azioni di Piano sulle componenti ambientali, specificandone i relativi effetti;</p>	<p>Il capitolo 7 del RA è interamente dedicato al tema ed è corredato da matrici di valutazione e da "Dossier di valutazione" in cui vengono definiti (anche sotto forma di livello di perseguimento di obiettivi ambientali) gli impatti delle azioni di Piano sulle componenti ambientali.</p>
<p>13) Il Piano dovrà essere coordinato, nei contenuti e nelle previsioni, con le disposizioni normative aggiornate ed approvate degli altri piani di settore.</p>	<p>Come illustrato nella Parte V del PER, il PER stesso nonché la programmazione operativa e gli strumenti attuativi conseguenti l'approvazione definitiva del PER, sono realizzati in coordinamento con le disposizioni normative aggiornate ed approvate degli altri piani di settore.</p>

3 Razioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, in considerazione delle alternative possibili

3.1 Focus group preliminari con istituzioni e stakeholder

Il processo partecipativo per la redazione del PER è iniziato ben prima che - con l'invio del Rapporto Preliminare Ambientale (RPA) all'Autorità Competente (AC) e ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) del febbraio 2016 - fosse formalmente avviata la procedura di VAS.

Risale già al 3 e 4 Aprile 2014, infatti, con lo svolgimento della Conferenza Energetica Regionale, il primo passaggio ufficiale del processo pianificatorio di tipo *bottom-up* intrapreso, che ha fornito i primi utili input ai fini dell'elaborazione della "Proposta di Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio - Avvio delle procedure di consultazione con gli stakeholder", avanzata dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative con la Determinazione n. G00396 del 22/01/2015. Scopo del documento era quello di conseguire il raggiungimento degli obiettivi regionali definiti dal D.M. "Burden Sharing", individuando le condizioni idonee ad uno sviluppo e una razionalizzazione del sistema energetico regionale, sempre più rivolto all'utilizzo delle fonti rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia.

Con Determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G00859 del 05/02/2015, aggiornata con Determinazione n. G00565 del 29/01/2016, è stato costituito formalmente il Comitato di Indirizzo Strategico e la Segreteria Tecnica per la redazione del Piano Energetico Regionale, per le altre tematiche e linee di indirizzo previste dal Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) di cui alla D.G.R. n. 268 del 7 agosto 2013.

Successivamente, nell'ambito della Conferenza Energetica del 9 Aprile 2015, organizzata dalla Regione, è stato presentato ed accolto positivamente il Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio, denominato "Nuovo Piano Energetico del Lazio. Risparmio ed Efficienza Energetica. Verso la Conferenza di Parigi del 2015". Al fine rendere consultabile il documento strategico ed acquisire le idee provenienti dalle istituzioni, dalle imprese, dai privati, dalle associazioni e da tutti quei soggetti pubblici e privati interessati a dare un contributo alla redazione del Piano, è stata creata una pagina dedicata sul sito della Regione Lazio (<http://www.regione.lazio.it/pianoenergetico/>). I cinque box tematici presenti nella pagina web erano dedicati a:

- Fonti rinnovabili per ridurre le emissioni inquinanti;
- Efficienza energetica e imprese più competitive;
- Mobilità, infrastrutture e città verdi;
- Zero sprechi di energia per case e uffici;
- Consumare meglio, consumare meno.

Per favorire ulteriormente le consultazioni tecniche, sono state organizzate dalla Regione Lazio, in collaborazione con Lazio Innova Spa, tre giornate di *focus group*, cui sono stati invitati di volta in volta diverse combinazioni delle seguenti categorie di stakeholder:

Enti Territoriali

- Città Metropolitana di Roma Capitale
- Provincia di Viterbo
- Provincia di Rieti

- Provincia di Frosinone
- Provincia di Latina
- ANCI Lazio - Associazione Nazionale Comuni Italiani
- UPI Unione Provincie Italiane

Gestori/erogatori di servizi di interesse economico generale

- TERNA S.p.A.
- RSE S.p.A del gruppo GSE S.p.A.
- ENEL S.p.A.
- Enel Green Power S.p.A.
- ENI S.p.A.
- Sorgenia S.p.A.
- ACEA S.p.A.
- ACEA Electrabel S.p.A.
- Tirreno Power S.p.A.
- BG Italia Power S.p.A.
- AMA
- RTR Rete Rinnovabile
- Gdf-Suez Italia S.p.A.
- Snam S.p.A.
- Gala S.p.A.

Università ed Enti di Ricerca

- ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
- CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Università degli Studi di Roma Sapienza
- Università degli Studi di Roma Tor Vergata
- Università degli Studi Roma Tre
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- Università degli Studi della Tuscia
- INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
- Polo per la Mobilità Sostenibile (POMOS)
- Polo Solare Organico della Regione Lazio (C.H.O.S.E. - Center for Hybrid and Organic Solar Energy)

Associazioni di categoria

- FEDERLAZIO - Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio
- ANCE Lazio URCEL - Unione Regionale dei Costruttori Edili del Lazio
- UNIONCAMERE Lazio
- CCIAA di ROMA
- CCIAA di LATINA
- CCIAA di RIETI
- CCIAA di FROSINONE
- CCIAA di VITERBO
- CONFARTIGIANATO IMPRESE LAZIO
- UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

- ANCITEL Energia e Ambiente
- COLDIRETTI Lazio - Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
- CONFAGRICOLTURA Lazio - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana

Associazioni di categoria dei settore energia ed efficienza energetica

- AES - Azione Energia Solare
- AGROENERGIA
- AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali
- ANEST - Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica
- ANEV - Associazione Nazionale Energia dal Vento
- ANIE-GIFI - Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane
- ASSOGAS - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici
- ANTER - Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili
- ASCOMAC (Federazione Nazionale Commercio Macchine) – COGENA (Associazione Italiana per la Promozione della Cogenerazione)
- ASSIEME – Associazione Italiana Energia Mini Eolico
- ASSO ENERGIE FUTURE
- ASSOELETRICA - Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche
- ASSOLTERM - Associazione Italiana Solare Termico
- ASSORINNOVABILI - Associazione italiana dei produttori, dell'industria e dei servizi per le energie rinnovabili (fusione ex ASSOSOLARE e APER)
- ATER - Associazione Tecnici Energie Rinnovabili
- CIB – Consorzio Italiano Biogas
- COMITATO IFI – Industrie Fotovoltaiche Italiane
- CPEM - Consorzio dei Produttori di Energia da Minieolico
- FEDERPERN - Federazione Produttori Idroelettrici
- FederEsco - Federazione Nazionale delle Esco
- UP - Unione Petrolifera
- FIRE - Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia
- FIPER - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili
- EUROSOLAR ITALIA

Stakeholders regionali energivori

- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (RFI, Grandistazioni, ecc.)
- ADR Aeroporti di Roma S.p.A.
- Consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio (Csi Frosinone, Csi Rieti, Csi Roma-Latina, Csi Sud Pontino, Cosilam – Lazio Meridionale)
- Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino Gaeta
- Grandi Aziende ospedaliere (Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Azienda Ospedaliera Policlinico Agostino Gemelli, Azienda Ospedaliera S. Andrea, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata)

Ordini e collegi professionali

- Ordini professionali di ingegneri, architetti, geologi, agronomi-forestali del Lazio

Organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica

- ISES ITALIA- International Solar Energy Society
- ITABIA - Italian Biomass Association
- KYOTO CLUB
- GIGA - Gruppo Informale per la Geotermia e l'Ambiente
- UGI - Unione Geotermica Italiana
- LEGAMBIENTE Lazio
- WWF Lazio
- Amici della Terra

Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

- CISL Lazio - Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori
- CGIL Lazio - Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori
- UIL Lazio - Unione Italiana del Lavoro
- UGL Lazio - Unione Generale del Lavoro
- CISAL Lazio - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
- CONFAIL - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro
- CONFSAL - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori
- USB Lazio - Unione Sindacale di Base

In particolare, i Focus Group tematici sono stati i seguenti:

- 1° Focus Group del 2 Novembre 2015: Gestori/erogatori di servizi di interesse economico generale nel settore utilities ed energia, Stakeholder regionali energivori;
- 2° Focus Group dell'11 Novembre 2015: Enti Territoriali, Università ed Enti di Ricerca, Associazioni imprenditoriali e Camere di commercio;
- 3° Focus Group del 2 Dicembre 2015: Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, Associazioni di categoria del settore energia ed efficienza energetica, Organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, Polo per la Mobilità Sostenibile (POMOS) e Polo Solare Organico della Regione Lazio (C.H.O.S.E.- Center for Hybrid and Organic Solar Energy);

Le osservazioni e proposte degli *stakeholder*, che hanno generalmente apprezzato gli obiettivi innovativi del Documento strategico, e per le quali si rimanda all'Allegato B "Rapporto sintetico degli esiti delle consultazioni" alla DGR 768/2015, sono risultate decisamente valide e utili e pertanto largamente utilizzate nella successiva fase di elaborazione del Piano, per farne una costruzione condivisa e trasparente.

Infine, il 29/12/2015, la Direzione Regionale: Infrastrutture, Ambiente E Politiche Abitative, Area: Programmi E Progetti Per Sviluppo Sostenibile, approva la Deliberazione n. 768 del 17/12/2015, concernente: "Approvazione, a seguito della fase di consultazione con gli stakeholder, del Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio "Nuovo Piano Energetico del Lazio. Risparmio ed Efficienza Energetica. Verso la Conferenza di Parigi del 2015", del Rapporto sintetico degli esiti delle consultazioni, del Quadro indicativo dei contenuti del Piano e del Rapporto preliminare di Valutazione Ambientale Strategica".

Pertanto, la PARTE III del PER, in conformità alla documentazione approvata con DGR n. 768 del 29/12/2015, fornisce il quadro delle politiche di intervento rispetto alle quali sono state indirizzate le azioni di

programmazione regionale nel breve, medio e lungo termine per il conseguimento degli obiettivi di Scenario esposti nella PARTE II. Le analisi tengono in considerazione le specifiche dinamiche del contesto di riferimento, le risultanze delle consultazioni pubbliche ed i *focus group* con gli *stakeholder*.

3.2 La scelta dello Scenario Obiettivo e considerazioni sull'alternativa 0

Come sopra già accennato, il processo partecipativo per la redazione del PER è iniziato ben prima che fosse formalmente avviata la procedura di VAS, nel febbraio 2016.

Dopo lo svolgimento – il 3 e 4 Aprile 2014 - della Conferenza Energetica Regionale, tutto il 2015 è stato infatti dedicato alla conduzione di processi partecipativi con i circa 100 stakeholder coinvolti, reperiti tra diverse categorie: Enti Territoriali, Gestori/erogatori di servizi di interesse economico generale, Università ed Enti di Ricerca, Associazioni di categoria, Associazioni di categoria del settore energia ed efficienza energetica, Stakeholder regionali energivori, Ordini e collegi professionali, Organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Tali processi sono culminati con il documento strategico per il PER Lazio di cui alla DGR 768/2015, "Approvazione, a seguito della fase di consultazione con gli stakeholder, del Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio "Nuovo Piano Energetico del Lazio. Risparmio ed Efficienza Energetica. Verso la Conferenza di Parigi del 2015", del Rapporto sintetico degli esiti delle consultazioni, del Quadro indicativo dei contenuti del Piano e del Rapporto preliminare di Valutazione Ambientale Strategica, proposta dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, nella quale appaiono già delineati alcuni scenari-obiettivo tra i quali operare una scelta.

Viene innanzitutto elaborato uno "Scenario tendenziale della Regione Lazio" (v. Cap. 4), ossia corrispondente all'assenza di interventi rilevanti programmati in campo energetico (ipotesi inerziale, o ipotesi 0). Tale scenario ha rappresentato la base su cui inserire le ipotesi di sviluppo delle fonti rinnovabili e degli interventi per l'uso efficiente dell'energia che consentono di definire i tre scenari obiettivo descritti nel Cap. 5 del documento Strategico.

Lo **Scenario obiettivo 1** è uno scenario molto sfidante, in linea con gli obiettivi fissati su base nazionale dalla SEN al 2020, che superano quelli concordati in sede europea per l'Italia (pari a 17% FER sui CFL e 20% EE). Considerando la situazione di partenza quota regionale FER (2011) sui soli consumi finali elettrici pari a 9,4%, la prevista crescita della domanda di energia elettrica, il perseguimento di tale scenario impone un elevato incremento dell'efficienza energetica, come pure della quota di rinnovabili.

Lo **Scenario obiettivo 2** riporta a scala regionale l'obiettivo nazionale fissato per l'Italia, dall'articolo 3 della Direttiva 2009/28/CE (recepita in Italia dal D.Lgs 28/2011), che richiede che ogni Stato membro, per concorrere all'obiettivo europeo 20% del Pacchetto Clima - Energia 2020, assicuri che la propria quota di energia fonti rinnovabili (FER) sul consumo energetico finale lordo (CFL) nel 2020 sia almeno pari all'obiettivo nazionale assegnato, che per l'Italia è pari al 17%. Per l'obiettivo efficienza energetica prevede il target 20% di efficienza energetica sui consumi di energia primaria del Pacchetto Clima - Energia 2020, fissato su per l'Unione Europea nel suo complesso (non ripartito per quote tra gli Stati Membri come per le FER). E' comunque uno scenario impegnativo che prevede lo sviluppo delle azioni dello scenario obiettivo 1 in modo meno intensivo, ricalibrato su target inferiori di efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Lo **Scenario obiettivo 3** persegue l'obiettivo di "*burden sharing*" che necessariamente deve essere raggiunto, fissato dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato

raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)". Si tratta della regionalizzazione dell'obiettivo nazionale 14,3 %, ripartito tra le Regioni in proporzione alle quote regionali dei consumi finali lordi (CFL) e di fonti rinnovabili al 2020 stabiliti nel Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010). La metodologia di ripartizione dei CFL, delle FER e dell'obiettivo nazionale è piuttosto complessa; per essa si rimanda al documento strategico.

Nel 2016 si è entrati dunque nella fase di redazione vera e propria del PER. In questa fase, ferma restando la quota attribuita al risparmio energetico dallo scenario obiettivo, sono state approfondite analisi e valutazioni dei potenziali di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio regionale: energia solare (termica e fotovoltaica), energia eolica (mini e micro eolico), energia geotermica (a media e bassa entalpia), energia da biomasse (solide, bioliquidi e biogas), energia idroelettrica (mini e micro idraulica). Sono inoltre stati approfonditi aspetti significativi propri del sistema territoriale/socio- economico/energetico della regione, individuando soluzioni strategiche in relazione alla specifica realtà regionale laziale, in rapporto agli altri strumenti di pianificazione adottati dalla Giunta Regionale.

Il PER ha infine confrontato gli scenari obiettivo, in funzione degli obiettivi da raggiungere, con quelli *business as usual* ovvero scenari tendenziali evidenziando i vantaggi anche economici corrispondenti agli obiettivi. In tale chiave, sono stati precisati gli scenari già precedentemente delineati, elaborando i seguenti tre nuovi scenari di copertura dei consumi finali lordi attraverso FER nel Lazio:

Scenario REF_Lazio: è lo scenario tendenziale con proiezioni di consumi e produzioni, a partire dalle ultime statistiche ufficiali EUROSTAT 2013, "ricalibrato" e contestualizzato da ENEA al quadro regionale in base alle ipotesi assunte per lo Scenario Energetico Nazionale (SEN). Rappresenta il "limite" inferiore.

Scenario DEC80_Lazio: è lo scenario teorico per ottenere al 2050, in base ai modelli tecnico economici elaborati da ENEA, un livello di riduzione delle emissioni di CO₂ dell'80% rispetto al 1990. Rappresenta un limite "superiore", alle condizioni attuali, rispetto ai potenziali tecnico economici di sfruttamento delle FER e di miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali.

Scenario Obiettivo: ampiamente descritto nel Cap. 4 del RA

Tale ultimo scenario energetico è quello che la Regione Lazio ha inteso perseguire con il PER, anche in quanto esso recepisce più direttamente l'esito delle consultazioni pubbliche e dei follow up con gli stakeholder. Rappresenta allo stato attuale comunque un obiettivo "ambizioso" ma non impossibile da raggiungere, anche perché fondato sulle migliori pratiche, oltre che condiviso con una vasta platea di operatori. Esso è descritto nel Cap. 4 del RA, più ampiamente nella la Parte II del Piano, e prevede l'adozione delle *policy* e scelte di *governance* prospettate nella Parte III per cogliere i potenziali tecnico-economici esposti nella Parte I.

In termini più semplici, in merito all'alternativa 0, premesso che lo scenario tendenziale è comunque soggetto agli influssi di altre pianificazioni e programmazioni (a partire da quella afferente il Piano Operativo Regionale la cui VAS è risultata ampiamente positiva) si può affermare con ragionevole certezza che se il PER, nelle forme e modalità previste, non venisse attuato il quadro ambientale riceverebbe svantaggi complessivi.

Il PER infatti punta prevalentemente sullo sviluppo del fotovoltaico su coperture e su forti iniziative di incentivazione del risparmio energetico, lasciando ad altre tipologie ecologicamente più invasive un ruolo sostanzialmente marginale. La non presenza o non attuazione del PER comporterebbe l'applicazione di una logica "*business as usual*" che, pur restando nel contesto positivo dello sviluppo delle fonti rinnovabili, è normalmente orientata alla massima convenienza dell'investimento da parte degli operatori con ricadute ambientali di tipo negativo sicuramente più importanti di quelli associabili alla piena applicazione del PER. Evidentemente anche in questo scenario il sistema della pianificazione ambientale e paesaggistica, unitamente alla presenza di processi autorizzativi ambientali stringenti, ridurrebbe le situazioni di particolare conflitto ma

non vi è dubbio che con le scelte operate dal PER Lazio il bilancio fra benefici positivi in termini di riduzione delle emissioni ed impatti negativi sia tale da rendere dannosa l'opzione "do nothing".

3.3 La scelta del mix energetico del PER

Una volta stabilito lo scenario obiettivo, il processo di redazione del PER ed il processo di VAS sono proseguiti affiancati, avvalendosi innanzitutto dei contributi forniti dall'Autorità Competente e dagli SCA in fase di Scoping, come rendicontato nel precedente capitolo.

In particolare, il processo di redazione del PER si è avvalso del metodo cosiddetto "*Trial and error*" (per tentativi ed errori), utile per determinare la ripartizione ottimale di risorse nel raggiungimento di un obiettivo prestabilito. Nella fattispecie, si è trattato di calibrare il mix delle diverse fonti di energia rinnovabile in modo da raggiungere gli obiettivi energetici fissati, minimizzando al contempo, con i ragionamenti condotti in fase di VAS, gli impatti ambientali, ma anche quelli sociali ed economici. In altri termini, si è trattato di un processo reiterativo, nel quale la modifica di una variabile (la specifica quota di produzione previsti al 2050 affidata ad una particolare FER) comportava simultaneamente la variazione di diverse altre. A facilitare questo processo iterativo, fino al raggiungimento del mix ideale, una metodologia di valutazione ambientale strategica già improntata alla considerazione in parallelo di effetti ambientali ed economico sociali (cfr. RA, § 3.2).

Tale processo di pianificazione/valutazione integrata, per sua natura, non è mai passato per la definizione di "alternative" organiche, così come si potrebbe vantaggiosamente scegliere di fare per valutare l'impatto di una specifica opera ingegneristica (tipicamente i tracciati ferroviari o autostradali), avendo piuttosto operato per aggiustamenti successivi, anche in relazione al mutare dello scenario di riferimento, anche di tipo conoscitivo/comunicativo. L'esempio che segue può forse essere utile per chiarire il concetto.

Nel 2016 l'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) pubblica il nuovo rapporto sulla Qualità dell'aria in Europa³, dal quale si evince che, mentre la qualità dell'aria sta lentamente migliorando, l'inquinamento atmosferico rimane il più grande pericolo per la salute ambientale in Europa, con una conseguente minore qualità della vita a causa di malattie e una stima di 467.000 morti premature ogni anno. I dati Italiani sono particolarmente allarmanti, denotando una incidenza molto alta, rispetto alla media europea, di tali morti premature. Ad esempio, lo 0,035% annuo della popolazione italiana totale per NO₂ e lo 0,11 % per PM_{2,5}.

La situazione appare così compromessa che il 16 dicembre 2016 viene prontamente emanato il d. lgs. n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" (17G00005). Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, il decreto stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante un apposito Quadro Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura nonché le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti. All'epoca il PER in elaborazione prevedeva al 2050 una quota di almeno il 50% di veicoli elettrici in rapporto al totale dei veicoli circolanti. In conseguenza dello studio citato e delle sue implicazioni, anche mediatiche, tale quota venne portata al 60% (e tale è rimasta nella versione finale), determinando a cascata la modifica di altri obiettivi prestazionali.

³ EEA Report No 28/2016, Air quality in Europe — 2016 report, <https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016>.

In quel caso, la VAS ha mostrato gli obiettivi il cui perseguimento da parte delle scelte di piano ricomprese nell'Area Funzionale 27 – “Favorire la mobilità elettrica” migliorava, al crescere della quota di veicoli elettrici (ad esempio L'OAS8 “Migliorare le condizioni della popolazione e la relativa salute” e l'OESI “Incrementare il benessere sociale e la qualità ambiente urbano”, per via della riduzione attesa della morbilità e delle morti premature per inquinamento dell'aria), differenziandoli dagli obiettivi il cui perseguimento invece peggiorava, rispetto allo scenario precedente, a causa delle maggiori esigenze di produzione di elettrica di base per supportare l'aumento del 10% dei veicoli elettrici. In questo caso la scelta è stata comprensibilmente a favore della riduzione della mortalità umana.

Si ribadisce che questo genere di micro-confronti, considerazioni e aggiustamenti hanno costituito la sostanza stessa del processo di elaborazione del PER e della relativa VAS. Si ritiene pertanto poco utile presentare artificialmente come confronto di alternative due o più “stati di avanzamento” del PER succedutisi nel corso del normale fluire del processo di pianificazione/valutazione, non essendosi mai posta realmente il termini dilemmatici la scelta tra di essi.